

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1192

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1993

Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	39

ONOREVOLI SENATORI. - Appare innanzi tutto doveroso ricordare che, nel predisporre il disegno di legge con il quale si intende riformare il sistema italiano di diritto internazionale privato, il Ministero di grazia e giustizia si è giovato dell'attento e approfondito lavoro di studio, conclusosi con la redazione di un testo e di una relazione di accompagnamento al Ministro di grazia e giustizia, di una Commissione nominata con decreto dell'8 marzo 1985 e composta da eminenti studiosi della materia.

1. LE LINEE GENERALI DELL'INTERVENTO.

Le norme italiane in vigore, nel campo del diritto internazionale privato, sono principalmente gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni preliminari al codice civile. Ad essi si aggiungono talune disposizioni contenute nel medesimo codice (in particolare, gli articoli 115, 116, 2505 e seguenti) e nel codice della navigazione (articoli da 4 a 13). D'altro canto, nell'ambito del codice di procedura civile trovano disciplina i problemi del diritto processuale civile internazionale strettamente connessi con quelli dei conflitti di legge. Essi sono oggetto così degli articoli 2, 3 e 4, compresi nella sezione I del capo I del titolo I del libro primo, come negli articoli da 796 a 805, raggruppati nel titolo VII del libro quarto, sotto il titolo: «Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniera». A tal proposito va messo in evidenza che, in una prospettiva moderna, il diritto internazionale privato ricomprende anche le questioni di diritto processuale civile internazionale. Si è ritenuto dunque di affrontare sia i problemi della legge applicabile, sia quelli della competenza giurisdizionale e dell'efficacia delle sen-

tenze e di altri atti delle autorità straniere. In tal modo, il disegno di legge realizza una riforma globale della normativa sui cosiddetti conflitti di legge e di giurisdizione.

L'esigenza che tutta questa regolamentazione sia sottoposta a un'accurata analisi, ai fini di una nuova sistemazione normativa della materia, si fonda su di un complesso di ragioni. In primo luogo, gli articoli da 17 a 31 delle preleggi hanno subito un processo di invecchiamento tanto più sensibile in quanto essi si collegano in sostanza alle soluzioni assunte durante il vigore della codificazione del 1865. Un aspetto di tale processo di invecchiamento si è manifestato in tempi recenti, quando la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso della incompatibilità con la nostra Costituzione sia del rinvio alla legge nazionale del marito effettuato dall'articolo 18 delle disposizioni preliminari, sia della preferenza manifestata dall'articolo 20 per la legge nazionale del padre. Due norme importanti del nostro diritto internazionale privato sono state in tal modo amputate di una porzione non secondaria del loro contenuto.

In secondo luogo, il taglio delle norme vigenti sui conflitti di legge risente dell'inclinazione a regolare ampie categorie di situazioni o di rapporti (capacità, rapporti di famiglia, successioni, diritti reali, eccetera), laddove la tendenza delle codificazioni moderne è senza dubbio nel senso di specificare le indicazioni della legge applicabile, costruendo categorie più ristrette (come, ad esempio, fa la legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, la quale consta di ben 200 articoli). Ciò ha contribuito senza dubbio alla recente proliferazione delle normative di riforma della materia; basterà ricordare - oltre alla già menzionata legge

svizzera - quelle che si sono succedute fra il 1963 e il 1984 in Cecoslovacchia, Albania, Polonia, Portogallo, Repubblica democratica tedesca, Austria, Ungheria, Spagna, Turchia, Jugoslavia, Repubblica federale di Germania. Nell'insieme, dunque, almeno una dozzina di leggi nuove sono entrate in vigore nei Paesi europei dal 1963 in poi, nel campo del diritto internazionale privato.

Per quanto concerne le questioni generali di questa materia, va detto che la nuova legge permetterà - con evidente vantaggio per l'interprete - di regolarne espressamente alcune, che la dottrina aveva già individuato, ma che in Italia sono rimaste a lungo prive di una soluzione normativa. Si è offerta così l'occasione di ribadire, su qualche punto, prevalenti indirizzi teorici (come a proposito del rinvio ad ordinamenti plurilegislativi) o di fare una scelta decisiva fra varie possibilità (come relativamente alla ipotesi del possesso di più cittadinanze da parte di una persona) o ancora di registrare l'accettazione generale di nuove terminologie e di nuove problematiche (si pensi alle norme di applicazione necessaria) o infine di far chiarezza su temi controversi (si pensi all'accertamento del diritto straniero, nonché alle conseguenze della incompatibilità del diritto straniero con l'ordine pubblico).

Non mancano peraltro novità rilevanti anche quanto alle categorie di situazioni o di rapporti che la nuova legge introduce. Sia consentito di menzionare, fra gli altri, i diritti della personalità, il regime delle società e di altri enti, la legittimazione e il riconoscimento dei figli naturali, le obbligazioni alimentari, i diritti reali sui beni in transito e sui beni immateriali, la responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.

Un'altra caratteristica del testo legislativo proposto sta infine nel riferirsi, nei suoi titoli II, III e IV, nell'ambito della giurisdizione italiana, alla determinazione del diritto applicabile e all'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, così come avverte l'articolo 1 quanto all'oggetto della legge. In tal modo il problema classico del diritto internazionale privato, che consiste nel fornire i

criteri in base ai quali si determina il diritto applicabile dall'interprete, è preceduto dalla regolamentazione della questione che logicamente e praticamente riveste natura preliminare: la questione, cioè, delle ipotesi in cui sussiste la giurisdizione italiana.

Il titolo IV è dedicato invece a precisare le condizioni da cui dipende il riconoscimento in Italia di sentenze straniere o di atti pubblici ricevuti all'estero. E qui va nuovamente sottolineato che questo problema, malgrado la sua prevalente collocazione sistematica nell'ambito del diritto processuale civile internazionale, si congiunge a quello della determinazione del diritto applicabile. In realtà il tema degli effetti da attribuire in Italia alle valutazioni giuridiche proprie di ordinamenti stranieri presenta natura sostanzialmente unitaria, malgrado le differenze (qualitative e quantitative) che separano il riconoscimento delle leggi di altri Stati da quello dei provvedimenti giudiziari e degli atti pubblici stranieri.

2. LE SINGOLE DISPOSIZIONI.

Articolo 1

Quanto all'articolo 1, converrà notare che per «ambito della giurisdizione italiana» si intende la idoneità della giurisdizione civile ad essere esercitata dai nostri giudici rispetto a determinate classi di controversie. Ciò presuppone, da un lato, l'esistenza di criteri generali di giurisdizione (si veda l'articolo 3) e, dall'altro, l'indicazione di criteri speciali, ossia relativi a controversie di un certo tipo (si veda, ad esempio, l'articolo 22, comma 2).

Il concetto di «individuazione del diritto applicabile» si riferisce, a sua volta, a tutte le norme che, con riguardo a date categorie di situazioni giuridiche, di diritti soggettivi, di rapporti, di fatti o di atti, si servono di un criterio di collegamento per designare la legge applicabile. Il rinvio che si attua mediante il criterio di collegamento può metter capo allo stesso diritto italiano, come ad un diritto straniero: le norme di determinazione della legge applicabile sono, cioè, in genere «bilateriali», a meno che

non dispongano unicamente l'applicazione del diritto italiano, a determinate condizioni (si veda, ad esempio, l'articolo 25, comma 1, ultima frase). Quanto infine all'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, il loro riconoscimento in Italia è regolato con riguardo alle decisioni giudiziarie contenziose, ai provvedimenti di giurisdizione volontaria, ai lodi arbitrali stranieri, agli atti istruttori disposti da giudici stranieri, agli atti pubblici ricevuti all'estero; vi si aggiunge la disciplina della notificazione di atti giudiziari di autorità straniera.

Articolo 2

L'articolo 2 prevede anzitutto che non sia pregiudicata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. È noto come siano numerose le convenzioni bilaterali e multilaterali nella materia regolata dal presente disegno di legge; talora esse sono espressamente menzionate (ad esempio, nell'articolo 38, comma 1), ma molto spesso non se ne fa menzione specifica. Qualora la stipulazione di una convenzione da parte dell'Italia sia stata seguita, come normalmente accade, da una legge di esecuzione, le norme di tale legge prevalgono sulle norme contenute nel disegno di legge qui commentato.

Il comma 2 dell'articolo 2 ribadisce i principali criteri di interpretazione delle convenzioni in vigore, prescrivendo che si tenga conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme. Ciò tende ad evitare che, in sede interpretativa, le considerazioni desumibili dall'unità del sistema giuridico italiano prevalgano sulla natura internazionale della disciplina convenzionale; questa invero va applicata da tutti i contraenti in modo uniforme. A tal fine, dovranno essere valorizzati i criteri interpretativi ispirati dalla prassi degli altri Stati contraenti e ancor più quelli fissati dalla giurisprudenza di un organo internazionale al quale sia attribuita la competenza ad interpretare la convenzione (come accade per la Convenzione «comunitaria» di Bruxelles del 27

settembre 1968, sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, di cui alla legge 21 giugno 1971, n. 804).

Va notato infine che, relativamente ad alcune materie, il disegno di legge dispone che esse siano regolate, «in ogni caso», da una determinata convenzione internazionale (articoli 38, 41, 59 e 69). Ciò significa che si vuole applicare la convenzione richiamata (tenendo conto evidentemente delle riserve ad essa apposte dall'Italia) a doppio titolo: di rinvio formale, in virtù della legge di esecuzione, entro i limiti soggettivi della convenzione medesima, nonché di recezione materiale, per tutti quegli aspetti della materia che, situandosi al di fuori di tali limiti ma all'interno della materia globalmente regolata, vengono disciplinati per volontà esclusiva del legislatore italiano in una maniera modellata sul contenuto delle norme convenzionali. Si ha dunque, sotto quest'ultimo profilo, una estensione dell'applicabilità di tali norme a tutta la materia contemplata da ciascuno dei citati articoli del disegno di legge (la protezione dei minori, gli obblighi alimentari nella famiglia, la cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno, il riconoscimento dei lodi arbitrali) con il superamento dell'ambito della convenzione e l'utilizzazione *erga omnes* delle clausole di questa, che vengono «nazionalizzate» mediante un rinvio recettizio.

Articolo 3

Nel definire l'ambito della giurisdizione italiana si è ritenuto opportuno modificare l'impostazione della soluzione attuale (articolo 4 del codice di procedura civile), basata sul criterio della illimitatezza della giurisdizione rispetto al cittadino e dell'apposizione di limiti ad essa solo quando convenuto in giudizio sia uno straniero.

La non corrispondenza di tali soluzioni ai più moderni orientamenti del diritto processuale civile internazionale, che tendono a non considerare la cittadinanza come fondamento della giurisdizione (tendenze espresse anche in convenzioni internazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nali di cui l'Italia è parte, quali la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e la Convenzione ad essa «parallela» di Lugano del 16 settembre 1988, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 198, peraltro non ancora entrata in vigore), unita alle difficoltà interpretative cui le soluzioni medesime hanno dato luogo nella determinazione della competenza giurisdizionale - soprattutto, ma non solo, in materia di giurisdizione volontaria - con particolare riguardo al coordinamento tra competenza giurisdizionale e competenza territoriale, ha consigliato di escludere da un lato un riferimento alla cittadinanza del convenuto e di far coincidere dall'altro in via di principio la competenza giurisdizionale con quella per territorio.

La soluzione accolta si trova espressa in termini generali nel comma 2 dell'articolo 3, nel quale si fa riferimento ad ogni caso di attribuzione, anche per connessione, di competenza per territorio a un giudice italiano. Tuttavia, a tale disposizione si è ritenuto opportuno aggiungere la specificazione della sussistenza della giurisdizione in base al criterio generale del domicilio (anche elettivo) o della residenza del convenuto nello Stato ovvero del rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile, nonchè negli altri casi in cui essa sia prevista dalla legge. Il riferimento espresso al domicilio e alla residenza può apparire superfluo ove si consideri che la giurisdizione nelle ipotesi contemplate sussiste comunque in base al richiamo delle regole di competenza per territorio: lo si è reputato utile, tuttavia, sia per facilitare l'operatore abituato alla presenza di norme espresse di giurisdizione sia per richiamare l'attenzione sull'abbandono di ogni riferimento alla qualità di straniero del convenuto. La esplicita menzione di altri casi previsti dalla legge ha a sua volta lo scopo di far salve le ipotesi in cui norme speciali di giurisdizione siano state o siano poste in futuro dal legislatore, prescindendo da un riferimento alla competenza per territorio, in materie particolari. Talune ipotesi di questo genere si ritrovano nel presente

disegno di legge accanto alle disposizioni che stabiliscono la legge applicabile a taluni rapporti (si vedano, ad esempio, gli articoli 22, comma 2; 32; 37; 40, comma 2; 42 e 46).

Articolo 4

Anche nei casi in cui la giurisdizione non sussista in base ad una norma sulla competenza per territorio o ad una norma speciale sulla giurisdizione, essa nondimeno è affermata quando le parti abbiano manifestato la volontà di sottoporre la controversia al giudice italiano. A garanzia del convenuto, contumace o che contesti in giudizio di aver manifestato una simile volontà, la prova dell'accettazione deve essere data per iscritto. La giurisdizione sussiste inoltre qualora il convenuto compaia nel processo senza eccepire la carenza di giurisdizione nel primo atto difensivo.

Come nel diritto precedente, la volontà delle parti può essere diretta anche ad escludere la giurisdizione italiana; ma, a differenza di esso, le condizioni della deroga sono meno restrittive, in conformità con le attuali esigenze della vita giuridica internazionale, pur mantenendosi alcune limitazioni destinate ad evitare un uso improprio della possibilità di deroga. Sono state pertanto soppresse le restrizioni dipendenti dalla cittadinanza e dalla residenza delle parti, ma si sono ribadite la limitazione della deroga alle cause vertenti su diritti disponibili e la necessità che la deroga stessa sia provata per iscritto. Si è ritenuto inoltre di istituire una correlazione tra effetto preclusivo della giurisdizione italiana ed effetto attributivo della clausola convenzionale nei confronti di una giurisdizione straniera, condizionando l'efficacia della deroga alla effettiva possibilità di esercizio della giurisdizione da parte del giudice straniero. Deve a questo proposito rilevarsi che, se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o è altrimenti impedito a trattare e decidere la causa, la inefficacia della deroga comporta che il giudice italiano, richiesto da una delle

parti, è tenuto ad esaminare nel merito la domanda che gli sia proposta o riproposta, anche se egli si sia anteriormente spogliato della giurisdizione con sentenza passata in giudicato.

Quanto infine alla deroga della giurisdizione a favore di un arbitrato estero, è parso opportuno lasciarne la determinazione delle condizioni e degli effetti alle convenzioni internazionali, e soprattutto alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, relativa al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, di cui alla legge 19 gennaio 1968, n. 62, in considerazione del carattere pressochè completo che la disciplina convenzionale presenta.

Articolo 5

Conformemente all'orientamento costantemente seguito non solo nel diritto italiano, l'articolo 5 ribadisce la insussistenza della giurisdizione nei confronti di azioni aventi natura reale e relative a beni immobili situati all'estero. Questa circostanza esclude infatti ogni interesse e convenienza all'esercizio della giurisdizione, anche qualora questa potesse essere altrimenti fondata, in particolare sul foro generale della residenza o del domicilio del convenuto, o anche all'accettazione della giurisdizione da parte sua. La esclusione della giurisdizione è peraltro destinata ad operare solo con riferimento alle azioni di natura reale e non anche rispetto alle altre azioni relative a beni immobili aventi natura possessoria o personale, per le quali valgono i criteri generali di determinazione della giurisdizione.

Articolo 6

Le regole di determinazione dell'ambito della giurisdizione italiana contenute negli articoli da 1 a 3 riguardano la domanda principale proposta dal giudice. L'articolo 6 prevede invece la eventualità che, per decidere sulla domanda, il giudice debba pronunciarsi su di una questione preliminare, in ordine alla quale i requisiti per la sussistenza della giurisdizione non siano

soddisfatti. Per non impedire la decisione della domanda principale, sulla quale è giurisdizionalmente competente il giudice italiano, e per ragioni di economia processuale, si è ritenuto di attribuire in questo caso comunque al giudice la competenza a pronunciarsi sulla questione preliminare, ma solo in via incidentale, con effetto limitato al giudizio sulla domanda proposta.

Articolo 7

L'articolo 7 mira a disciplinare i rapporti fra l'esercizio della giurisdizione italiana e l'esercizio della giurisdizione straniera in ordine alla medesima controversia. Tenuto conto delle mutate esigenze delle relazioni internazionali e diversamente dalla soluzione vigente, la previa pendenza della medesima causa davanti ad un giudice straniero preclude la procedibilità dell'azione in Italia, purchè il giudice italiano ritenga che il provvedimento conclusivo della causa all'estero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano; vengono meno altrimenti le ragioni di economia processuale che consigliano di non esercitare la giurisdizione in Italia. L'impedimento alla cognizione della causa in Italia è determinato dalla circostanza che la causa all'estero sia stata promossa prima della sua proposizione in Italia. Ai fini di stabilire la prevenzione, il momento iniziale di ciascuno dei due processi è determinato, seguendo un principio generale in materia, alla stregua del diritto dello Stato in cui esso ha luogo; per determinare la pendenza della causa davanti al giudice straniero si dovrà quindi far riferimento alla legge dello Stato nel quale il processo si svolge.

Nel caso di pendenza all'estero di una causa pregiudiziale il giudice può sospendere il processo.

Articolo 8

L'articolo 8, per la fissazione del momento determinante della giurisdizione nei confronti dello straniero, richiama l'articolo 5 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 2 della legge 26

novembre 1990, n. 353. La sussistenza della giurisdizione va dunque valutata con riferimento alla situazione di fatto e alla legge vigente al momento di proposizione della domanda. I mutamenti che intervengono successivamente sono privi di rilevanza. Peraltro (e sul punto, avuto riguardo agli specifici profili della giurisdizione nei confronti dello straniero, il testo si discosta da quello del codice di procedura civile novellato), è stato previsto, seguendo un orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza e per il principio di economia dei giudizi, che la giurisdizione sussiste comunque, qualora il criterio attribuyente la giurisdizione sopravvenga nel corso del processo.

Articolo 9

Con tale disposizione si disciplina la volontaria giurisdizione. Con riferimento ad essa, si è già rilevato come la soluzione accolta in via di principio, consistente in un riferimento alle norme di competenza per territorio, consenta di risolvere alcuni problemi che si erano posti in passato nella giurisprudenza. Peraltro, è sembrato opportuno da un lato prevedere specifiche disposizioni in relazione ad alcuni procedimenti volontari (quali quelli relativi a scomparsa, assenza e morte presunta, protezione dei minori), inserendole nel disegno di legge accanto alle disposizioni relative alla legge applicabile, e dall'altro introdurre un criterio secondo il quale la giurisdizione sussiste sempre quando il provvedimento richiesto riguardi cittadini italiani o persone residenti in Italia, ovvero situazioni o rapporti sottoposti alla legge italiana. Per quanto ne possa derivare una dilatazione della sfera della giurisdizione italiana, la soluzione accolta permette di assicurare che tutte le situazioni interessanti l'ordinamento italiano ricevano una definizione da parte del nostro giudice.

Articolo 10

Si è ritenuto opportuno disciplinare la materia delle misure cautelari richiamando, quali criteri di collegamento, quello

della esecuzione del provvedimento italiano ovvero, in alternativa, quello della giurisdizione di merito del giudice italiano.

Articolo 11

Il principio cui si richiama la disposizione a proposito della rilevazione del difetto di giurisdizione è quello secondo il quale quest'ultima può avvenire soltanto ad istanza della parte convenuta, semprechè non ricorra l'ipotesi di accettazione espressa o tacita della giurisdizione disciplinata dall'articolo 4, comma 1. Alla necessità dell'istanza del convenuto si fa eccezione soltanto in tre ipotesi. La prima ricorre quando il convenuto si trova nell'impossibilità di eccepire il difetto di giurisdizione perchè è contumace. La seconda si riporta alla circostanza che la causa sia relativa a diritti reali su beni situati all'estero, non essendo possibile in tal caso l'accettazione della giurisdizione. La terza infine riguarda il caso in cui il difetto di giurisdizione dipenda da una norma internazionale, poichè il rispetto dell'obbligo internazionale assunto dallo Stato di non esercitare la giurisdizione non può essere rimesso alla disponibilità delle parti. In queste tre ipotesi dunque il difetto di giurisdizione deve essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Articolo 12

Quanto all'articolo 12 sulla legge regolatrice del processo si è ritenuto di suggerire una formula diversa da quella dell'attuale articolo 27 delle disposizioni preliminari al codice civile perchè, pur riconoscendo la necessità di una norma nella detta materia, è parso che la nuova formulazione meglio rispondesse alle esigenze attuali del diritto processuale civile internazionale.

Quanto invece all'articolo 28 delle vigenti disposizioni preliminari, che risulta abrogato dall'articolo 74 del disegno di legge, si è ritenuto di non riprodurre una norma analoga nel disegno di legge medesimo, in quanto il principio di territorialità è già contenuto e codificato nell'ordinamento penale e di polizia.

Articolo 13

L'articolo in questione, equivalente all'attuale articolo 30 delle disposizioni preliminari al codice civile, riguarda il problema tecnicamente definito «del rinvio». Tale problema sorge ogni qualvolta venga richiamata una legge straniera, sulla base dei criteri di collegamento contenuti nella legge, e viene risolto applicandosi comunque le norme cosiddette materiali della legge straniera, senza tener conto delle norme straniere di diritto internazionale privato, le quali possono comportare la designazione di un'altra legge, considerata competente. Il carattere artificioso della soluzione oggi indicata dall'articolo 30 ha indotto ad esplorare soluzioni alternative, che avrebbero potuto proporsi qualora fosse stato dato risalto alle regole straniere del diritto internazionale privato e si fosse pertanto ammessa la loro idoneità a rendere applicabile la *lex fori* (rinvio indietro) o la legge di un terzo Stato (rinvio altrove). Quest'ultima ipotesi avrebbe tuttavia dato ingresso alle obiezioni del rinvio all'infinito, ovvero del circolo inestricabile, se non si fossero adottati dei correttivi, così come altri Stati hanno fatto; e proprio il carattere inevitabile di una correzione artificiosa ha finito col persuadere della preferibilità della soluzione vigente, sul piano pratico. Essa ha inoltre il vantaggio di conformarsi ad una linea interpretativa ormai da tempo consolidata nella giurisprudenza italiana. Naturalmente resta ferma la possibilità che abbia luogo il rinvio ad altra legge, nei casi e nei limiti precisati dalle norme di convenzioni internazionali, dalle quali il predetto rinvio sia previsto.

Articolo 14

Con l'articolo 14 si affronta per la prima volta la questione del modo di prendere conoscenza della legge straniera, della quale i criteri di collegamento stabiliscono l'applicabilità. Si afferma al comma 1 il principio che il giudice ha l'obbligo di accertare d'ufficio la legge straniera: un

obbligo riconosciuto dalla dottrina, alla stregua della regola *iura novit curia*. Tuttavia è ribadita anche l'ampia libertà del giudice di utilizzare una molteplicità di strumenti di conoscenza e perciò sia di fondarsi sui mezzi indicati dalle convenzioni internazionali, sia di interpellare il Ministero di grazia e giustizia, ovvero istituzioni specializzate (per esempio, le istituzioni che mirano a conoscere i diritti di altri Stati), sia infine di ricorrere ad abituali fonti di prova. Nel comma 2 si formula poi l'ipotesi che il giudice non riesca ad accertare la legge straniera. In tal caso, è possibile che la norma di diritto internazionale privato indichi altri criteri di collegamento, a titolo cumulativo, per la medesima fattispecie (si vedano, ad esempio, l'articolo 28 e l'articolo 30, comma 1) ed allora si applica la legge richiamata da uno di tali criteri. Ma è possibile pure che, con riguardo a una data fattispecie, non siano menzionati criteri alternativi; ed allora, come ultima *ratio* (rigorosamente circoscritta dai presupposti citati), si procede ad applicare, in deroga alle norme di conflitto, la legge italiana.

Articolo 15

In tale articolo l'interpretazione e l'applicazione nel tempo della legge straniera sono assoggettate ai criteri propri di tale legge: si chiarisce, in sostanza, che essi valgono anche quando si fa luogo all'applicazione di norme straniere sulla base del nostro diritto internazionale privato. Ciò equivale a riconoscere che il diritto straniero viene assunto in quanto sistema giuridico, e perciò avvalendosi degli strumenti interpretativi in esso elaborati, nonché delle regole concernenti la sua efficacia nel tempo, le quali ne fanno parte integrante.

Una conseguenza da segnalare è che il problema della costituzionalità delle leggi straniere deve essere anch'esso risolto a seconda degli strumenti che l'ordinamento dello Stato straniero abbia predisposto a tal riguardo; in particolare, mediante un controllo diffuso (consentito cioè a tutti i giudici) o accentrato (demandato cioè ad

apposito organo) in conformità a ciò che è stabilito in quell'ordinamento. Nella prima ipotesi, sarà evidentemente possibile che anche il giudice italiano, qualora sia chiamato ad applicare norme straniere, verifichi la loro conformità ai precetti costituzionali che le sovrastano. Invece, nella seconda ipotesi, il giudice italiano, non potendo evidentemente attivare l'organo straniero competente, dovrà limitarsi a tener conto delle eventuali decisioni da esso già assunte.

Articolo 16

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 31 delle disposizioni preliminari al codice civile. La formulazione suggerita dal disegno di legge presenta, rispetto a quella della norma tuttora vigente, quattro differenze: una riguarda la più ridotta incidenza della norma nuova; la seconda la terminologia usata per indicare la natura del limite; la terza l'esclusione del riferimento al buon costume; e la quarta l'aggiunta di un paragrafo, che specifica quale diritto subentri quando l'applicazione della legge straniera è impedita dall'ordine pubblico. Nello stesso ordine, conviene precisare che: a) l'articolo 31 delle disposizioni preliminari al codice civile nega la possibilità di avere effetto nel territorio dello Stato non solo alle leggi di uno Stato estero, ma anche ai suoi atti, nonché agli ordinamenti e atti di qualunque istituzione o ente ed alle private disposizioni e convenzioni, se contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Ciò produce confusione tra la contrarietà all'ordine pubblico, intesa come limite all'applicazione delle norme di rinvio alla legge straniera, e la circostanza indicata con i medesimi termini, ma avente minore ampiezza, in quanto determina soltanto il blocco dell'efficacia delle sentenze o degli atti amministrativi stranieri. Il rischio di confusione si accresce inoltre per il riferimento alla funzione ben diversa dell'ordine pubblico o del buon costume nel quadro del diritto privato. Perciò è sembrato preferibile, sul piano della chiarezza, parlare unicamente di

inapplicabilità della legge straniera nel caso di incompatibilità dei suoi effetti con l'ordine pubblico; b) questo modo di esprimersi è apparso più appropriato per far comprendere non solo quale sia la funzione del limite in discorso, ma anche quale ne sia la natura: l'ordine pubblico risulta indirettamente un principio volto a garantire la compatibilità degli effetti delle norme straniere con la *lex fori*. Beninteso, si valutano compatibili non solo le norme aventi effetti identici o simili a quelli delle norme italiane, ma anche quelle aventi contenuto ed effetti diversi, purchè non contrastanti apertamente con i principi etici e sociali che condizionano il modo d'essere dei vari istituti del nostro diritto privato. Nonostante le perplessità di qualificare come «internazionale» l'ordine pubblico di cui trattasi, si è finito con il propendere per una soluzione negativa, apparendo scontato che quello considerato nell'articolo 16 è il limite inerente al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato (che va distinto nettamente da altre accezioni dell'ordine pubblico: per esempio, in diritto privato o in diritto amministrativo), mentre l'aggettivo discusso ha l'inconveniente di far pensare a connotazioni propriamente internazionali del limite anzidetto (secondo una tesi accolta da talune interpretazioni giurisprudenziali recenti); c) si è evitato che il buon costume continuasse ad essere menzionato accanto all'ordine pubblico, nella convinzione che solo quest'ultimo rappresenti un limite all'applicabilità della legge straniera; d) nell'assenza di prescrizioni legislative, si è finora ritenuto che al posto di una norma straniera non applicabile perchè in contrasto con l'ordine pubblico si debba applicare il diritto italiano. Tuttavia, nella eventualità che una norma di rinvio preveda per una determinata fattispecie più criteri di collegamento, a titolo alternativo, è sembrato opportuno adottare una soluzione coincidente con quella accolta dall'articolo 14, comma 2, qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata dalla norma di rinvio.

Articolo 17

Con tale disposizione si è presa in considerazione una categoria di norme, a cui l'attenzione della dottrina si è rivolta in epoca relativamente recente: quella delle norme di applicazione necessaria. Si tratta di norme, appartenenti alla *lex fori*, che esigono di essere applicate sebbene il rapporto o la situazione su cui incidono siano in linea di principio sottoposti ad una legge straniera; e lo esigono a causa del loro oggetto (si pensi alla regolamentazione del profilo valutario delle obbligazioni contrattuali) o del loro scopo (per esempio, quello di sottoporre al trattamento locale soggetti, anche stranieri, dei quali va determinata la capacità di porre in essere determinati atti).

L'articolo 17 si limita a descrivere la caratteristica delle norme italiane di applicazione necessaria e a riconoscere la loro prevalenza sulle norme di rinvio. Non è stato invece affrontato il tema delle norme autolimitate esistenti in ordinamenti stranieri; tema che è presente fra l'altro nell'articolo 7 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, di cui alla legge 18 dicembre 1984, n. 975. Si può tuttavia affermare che, nei casi in cui la prevalenza di norme autolimitate straniere non determina spostamento di competenza legislativa (in quanto le norme autolimitate facciano parte della *lex causae*), la loro imperatività viene riconosciuta in base al criterio sancito nell'articolo 15. Nei casi, invece, in cui la fattispecie sarebbe suscettibile di essere sottoposta a norme autolimitate di un ordinamento straniero diverso da quello a cui si fa rinvio, il citato articolo 7 della Convenzione di Roma potrebbe costituire per l'interprete un utile punto di riferimento.

Articolo 18

L'articolo 18 affronta la questione della coesistenza, entro l'ordinamento di uno Stato, di più sistemi normativi e la risolve nel modo generalmente seguito: facendo

cioè rinvio ai criteri secondo cui l'ordinamento complessivo distribuisce le diverse fattispecie tra i vari sistemi normativi che ne fanno parte. È evidente che, a seconda degli ordinamenti, ci si può trovare in presenza di criteri distributivi espliciti o si può essere obbligati a far ricorso a criteri elaborati dalla giurisprudenza, ovvero messi in luce dalla dottrina; giova tener conto, a tal proposito, del fatto che assai spesso i criteri distributivi si modellano sul sistema di regole di diritto internazionale privato appartenente all'ordinamento complessivo di uno Stato plurilegislativo. Il comma 2 dell'articolo prevede tuttavia l'ipotesi che non riesca possibile individuare i criteri distributivi dell'ordinamento in questione; se ciò accade, il sistema normativo applicabile diventa quello che è più strettamente collegato con il caso di specie. Siffatto metodo, pur comportando l'attribuzione al giudice di margini discrezionali piuttosto ampi, presenta il vantaggio dell'aderenza al caso di specie e della valorizzazione di tutti gli elementi idonei a stabilire un contatto con un ordinamento straniero; nella specie dovrà essere scelto quello, fra più sistemi normativi, con il quale esiste il collegamento più stretto.

Articolo 19

L'articolo contempla le situazioni in cui è impossibile far funzionare il criterio di collegamento della cittadinanza (ancora largamente adoperato dalle norme di rinvio) nelle ipotesi di apolidia o di pluralità di cittadinanze: situazioni in cui solo la prima è regolata dall'articolo 29 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il rimedio non può consistere se non nella indicazione di un criterio sussidiario, che secondo il sopracitato articolo 29 è la residenza. L'articolo 19, comma 1, del disegno di legge preferisce invece designare il domicilio e, solo se questo manca, la residenza. Tale soluzione rende la norma conforme all'articolo 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo *status* degli apolidi, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306, così come all'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che concerne lo *status* dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722.

Se poi un individuo ha più cittadinanze, fra cui quella italiana, la prevalenza di quest'ultima è stabilita dal comma 2, che su questo punto ribadisce un orientamento consolidato. Ma può darsi che le cittadinanze possedute siano tutte straniere; in tal caso, il comma 2 dell'articolo in commento considera applicabile la legge dello Stato di appartenenza, con cui la persona ha il collegamento più stretto. Qui dunque si riaffaccia la necessità di individuare il collegamento più stretto, ma non fra la fattispecie e un determinato diritto, bensì fra un individuo e uno Stato. La soluzione è conforme alla preferenza accordata nel diritto internazionale alla cittadinanza effettiva, quando si tratti di individuare il legame con uno Stato, ai fini della protezione diplomatica.

Infine, qualora il criterio della cittadinanza sia applicabile ad una situazione o ad un rapporto di cui è soggetto una persona giuridica, vi è da ritenere che la legge nazionale sia quella dello Stato in cui si trova l'amministrazione dell'ente. Questa è la conclusione a cui si perviene partendo dall'articolo 25 del disegno di legge, il quale indica la legge a cui sono sottoposte le società e gli altri enti.

Articolo 20

L'articolo 20 si occupa della capacità giuridica delle persone fisiche, e per la capacità generale - che dai più si ritiene equivalente alla personalità - richiama la loro legge nazionale. È dunque abbandonata la tesi dell'applicazione universale dell'articolo 1 del codice civile (dedicato alla capacità giuridica), in considerazione del fatto che l'acquisto di tale capacità, d'altronde non meno della sua perdita, può essere regolato in maniera diversa dai vari ordinamenti.

Quanto alle capacità giuridiche speciali - alle quali lo stesso articolo 20 si riferisce, parlando delle «condizioni speciali di capa-

cià, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto» - è da ritenere che esse debbano essere sottoposte alla legge applicabile al rapporto in questione (cosiddetta *lex causae*). Tale soluzione si rispecchia nell'articolo 20.

Articolo 21

Con l'articolo 21 si risolve la questione della commorienza, consistente nel determinare con criteri giuridici se una persona è morta prima o dopo di un'altra, qualora la morte sia avvenuta in circostanze che non permettano un accertamento di fatto.

La necessità di affrontare questioni di tale genere sorge, normalmente, ai fini della successione, ma nulla esclude che il punto sia influente rispetto a un rapporto di natura diversa. Perciò tale articolo 21 rinvia, per l'accertamento del momento della morte, alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento stesso rileva.

Articolo 22

Nell'articolo gli istituti giuridici della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta sono disciplinati sotto due profili: da un lato, quello dei presupposti e degli effetti; dall'altro, quello della competenza giurisdizionale ad adottare provvedimenti in materia.

Che si faccia rinvio alla legge nazionale sotto il primo profilo è facilmente comprensibile, visto che tale legge è certamente competente a regolare la capacità giuridica, quella di agire e i diritti della personalità; equivale insomma alla legge regolatrice della condizione globale di persona. Per ciò che concerne la competenza, basta osservare che i procedimenti tendenti ad accertare la scomparsa, l'assenza e la morte presunta hanno natura di procedimenti «volontari»; va quindi tenuto conto di quel che dispone l'articolo 9. Questa norma richiama, come si è visto, i criteri di competenza territoriale e indica comunque direttamente i criteri di giurisdizione basati sulla cittadinanza italiana, sulla residenza della persona in Italia o

sull'applicabilità della legge italiana alle situazioni o ai rapporti relativamente ai quali il provvedimento è richiesto. In conformità all'indirizzo dell'articolo 9 - e quindi applicando i criteri citati alla condizione specifica di una persona scomparsa, assente o della quale si presume la morte - l'articolo 22 stabilisce la sussistenza della giurisdizione italiana in tre ipotesi: se l'ultima legge nazionale della persona medesima era quella italiana, se la sua ultima residenza si trovava in Italia, o infine se gli effetti (o almeno taluni effetti) della pronuncia si esplicano nell'ordinamento italiano.

Articolo 23

Tale articolo è dedicato al tema della capacità di agire delle persone fisiche. Nel sistema di norme di rinvio retto dalle disposizioni preliminari al codice civile, la capacità, interpretata come sinonimo della capacità di agire, era associata allo stato delle persone ed ai rapporti di famiglia. Si è invece ritenuto che fosse fuori luogo menzionare lo stato delle persone, dato che questa categoria trova in altre norme di rinvio la sua regolamentazione. Invero, molti stati personali sono legati a rapporti di famiglia e disciplinati dalla legge regolatrice del singolo rapporto (si pensi allo stato di coniuge, o di figlio), mentre altri coincidono con la condizione di soggetto (lo *status personae*, che si identifica con la capacità giuridica generale) ovvero sono logicamente assoggettati al regime della capacità di agire (lo *status* di minorenne). Quanto ai rapporti di famiglia, essi sono dettagliatamente regolati negli articoli dal 26 al 41. Vi sono, infine, *status* che discendono da qualifiche di diritto pubblico, come tali estranee alla normativa del diritto internazionale privato (valga ad esempio lo *status civitatis*) e altri che presuppongono l'efficacia di pronunce giudiziarie mediante le quali sono stati creati (citiamo, a tal riguardo, lo *status* di divorziato, quello di fallito, quelli di interdetto o di inabilitato).

La legge regolatrice della capacità di

agire delle persone fisiche è rimasta la legge nazionale del soggetto. Trattandosi di persone giuridiche, la capacità è uno dei punti compresi nell'articolo 25, comma 2; è dunque la legge dello Stato ove si trova la loro amministrazione che copre sia la capacità giuridica, sia la capacità di agire nelle loro accezioni generali. Va notato che sfuggono tuttavia alla sfera di applicazione della legge nazionale le condizioni speciali di capacità di agire; esse sono sottoposte invece alla legge regolatrice del singolo atto, per il quale si richiedono queste condizioni speciali (basta pensare al regime del contratto di lavoro).

I commi da 2 a 4 sostituiscono il secondo comma del vigente articolo 17 delle disposizioni preliminari al codice civile. Quest'ultima disposizione contempla gli atti compiuti in Italia, indipendentemente dall'eventuale condizione di incapace in cui lo straniero si trova alla stregua della sua legge nazionale, e prescrive l'applicazione della *lex fori*. Non è fuori di luogo ricordare che le norme corrispondenti al secondo comma dell'articolo 17 vigente, comuni a parecchie legislazioni, hanno avuto origine nella soluzione data nel secolo scorso dalla Corte di cassazione francese al celebre caso Lizardi; l'intento di tutelare la buona fede del terzo contraente era stato il movente di tale soluzione. Invece, la regola posta dall'articolo 23, comma 2, del disegno di legge ha riguardo a tutti i contratti conclusi tra persone che si trovino nello stesso Stato: sia esso l'Italia o uno Stato straniero; e ciò in conformità a quanto prevede l'articolo 11 della Convenzione comunitaria di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, di cui alla legge 18 dicembre 1984, n. 975. Pertanto è stabilito che la possibilità per l'individuo di invocare l'incapacità derivante dalla sua legge nazionale sussiste solo quando, al momento in cui si stipula il contratto, la controparte era al corrente di questa incapacità o era in grado di conoscerla, e quindi l'ha ignorata «per sua colpa».

La tutela dell'affidamento che il terzo ha diritto di fare sulla capacità dell'autore dell'atto viene estesa, nel comma 3 dell'arti-

colo 23 del disegno di legge, dai contratti agli atti unilaterali. Anche per questi, dunque, il conflitto fra la legge nazionale del soggetto autore dell'atto, che lo ritiene incapace, e la *lex loci*, che considera capaci i cittadini dello Stato locale, si risolve a favore della prima legge a condizione che ciò non rechi pregiudizio a soggetti i quali hanno fatto affidamento, senza loro colpa, sulla capacità dell'autore dell'atto.

In virtù del comma 4, il criterio enunciato nei due commi precedenti è dichiarato inapplicabile a tre categorie di atti (e dunque anche di contratti) che concernono rispettivamente i rapporti familiari, quelli successori e i diritti reali su immobili siti in un Paese diverso da quello dove l'atto è compiuto. Questa disposizione eccezionale - o, meglio, questo limite al regime di preferenza per la *lex loci* che favorisca la capacità del soggetto - corrisponde quasi integralmente alla deroga sancita dalla formula finale del secondo comma dell'articolo 17 delle disposizioni preliminari al codice civile («salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero»).

Articolo 24

L'articolo 24 riguarda i diritti della personalità: una categoria non espressamente contemplata dalla normativa attuale di diritto internazionale privato. In linea di principio, è alla legge nazionale del soggetto che tali diritti sono sottoposti: l'articolo 24 così dispone, con riferimento alla loro esistenza e al loro contenuto. Tuttavia il principio è accompagnato da due eccezioni: l'una riguarda i diritti derivanti da un rapporto di famiglia (per esempio, il diritto al nome, quando esso deriva da un rapporto di filiazione); l'altra le conseguenze della violazione dei diritti personali, le quali vengono in tal modo scisse dal contenuto di ciascun diritto. La prima di queste eccezioni comporta la competenza della legge applicabile al rapporto di famiglia di cui si tratta. La seconda conduce a richiamare la legge regolatrice della responsabilità per

fatti illeciti: indicazione chiaramente giustificata dal fatto che chi viola un diritto personale commette un illecito civile. Entra in gioco in tal modo l'articolo 62, con la conseguenza di sottoporre la responsabilità alla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, ovvero, su richiesta del danneggiato, alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno, o infine, qualora non siano coinvolte che persone aventi la nazionalità di uno Stato ed ivi residenti, alla legge di questo Stato.

Articolo 25

Il tema dell'articolo 25 è costituito da «società ed altri enti». Più precisamente, la categoria dei fenomeni ai quali questa norma si riferisce va dalle società alle associazioni e fondazioni, nonchè ad «ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa». Questa espressione consente di ritenere che la categoria indicata si estende anche ad enti non personificati o ad enti la cui personalità è controversa. La legge alla quale ciascun ente è sottoposto - in altri termini, la legge personale di ciascuno di essi - è quella dello Stato in cui è situata l'amministrazione; ma si presume, fino alla prova del contrario, che tale Stato coincida con quello ove si trova la sede prevista nello statuto dell'ente. Qualora poi l'attività prevalente di un ente determinato si svolga in Italia, la legge del luogo dell'amministrazione è la legge italiana. Ai fini di facilitare l'individuazione del luogo ove si trova l'amministrazione si è pensato di introdurre una presunzione in base alla quale si deve ritenere che tale amministrazione si trovi nel luogo della sede statutaria.

La soluzione scelta nel comma 1 dell'articolo 25 è stata preferita ad altre soluzioni. Conviene anzitutto osservare, a tal proposito, che l'applicabilità della legge nazionale - verso la quale tradizionalmente propende una parte della dottrina, nel quadro del vigente sistema delle preleggi, che difetta di una regola *ad hoc* sulle società - non è affatto sembrata una valida alternativa alla soluzione accolta, anche in considerazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'indole problematica che ha rivestito e riveste la questione della nazionalità delle società nell'ambito del diritto internazionale privato. Un'altra ipotesi poteva essere quella dell'eventuale rinvio alla legge dello Stato d'incorporazione, da identificarsi con lo Stato da cui l'ente desume inizialmente la sua esistenza giuridica. Tuttavia, non si è ritenuto di seguire tale ipotesi soprattutto per due motivi: da un lato, per le difficoltà eventualmente connesse alla determinazione della legge dello Stato dove si perfeziona il processo di creazione dell'ente (essendo controversa la nozione stessa di perfezionamento di tale processo) e, dall'altro, per le implicazioni giuridiche connesse a tale concetto. Queste infatti potrebbero richiedere l'analisi ipotetica delle condizioni di una determinata legge prima ancora che si abbia la possibilità di stabilire se sia quella la legge da applicare. Infine, va detto che l'ipotesi del rinvio alla legge dello Stato secondo cui sarà organizzata la società (così come prescrive la recente legge svizzera) presenta la stessa difficoltà poc'anzi menzionata e comporterebbe inoltre il rinvio alla legge regolatrice dei contratti per le società non organizzate, compromettendo in tal modo l'unità della disciplina internazionaleprivatistica degli enti.

Le considerazioni esposte hanno condotto all'adozione di un criterio obbiettivo, applicabile a qualsiasi tipo di società, qual è quello del luogo dell'amministrazione. L'amministrazione che la norma prende in considerazione è, beninteso, quella del singolo ente e non del gruppo di società al quale eventualmente esso appartiene. La legge dello Stato nel quale l'amministrazione si trova diviene così competente a regolare le caratteristiche proprie dell'ente (natura giuridica e denominazione), le sue vicende (costituzione, trasformazione ed estinzione), la sua struttura organizzativa (formazione, poteri e modalità di funzionamento degli organi), le situazioni in base a cui l'ente entra in rapporto con i terzi (capacità e rappresentanza), la posizione dei soci e quella di chi agisce in nome dell'ente (modalità di acquisto e perdita della qualità di associato o socio degli enti

associativi, diritti ed obblighi inerenti a tale qualità, responsabilità per le obbligazioni assunte) ed infine le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. Tutti questi punti vengono elencati nel comma 2 dell'articolo 25.

Il comma 3 ha per oggetto le questioni del trasferimento in un altro Stato della sede statutaria e della fusione di enti aventi sede in Stati diversi. Tali fenomeni comportano effetti sia in Italia, sia nello Stato estero in cui la sede della società viene trasferita ovvero in cui ha sede ciascuno degli enti coinvolti nella fusione. Si dispone perciò che l'osservanza della legge propria dello Stato estero interessato sia necessaria per l'efficacia della delibera di trasferimento o di fusione, altrettanto quanto il rispetto delle condizioni specifiche poste dalla legge italiana.

Un ultimo problema esaminato è stato quello dei rapporti tra la norma di cui si tratta e gli articoli da 2505 a 2510 del codice civile (raggruppati nel capo IX, che s'intitola: «Delle società costituite all'estero ed operanti all'estero»). La sottoposizione alla legge italiana di tutte le società che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione (articolo 2505) è evidentemente conforme all'articolo 25 del disegno di legge. Lo stesso potrebbe dirsi per le «società costituite all'estero che hanno in Italia l'oggetto principale dell'impresa», sempre che questa espressione si identifichi con l'ipotesi che l'attività di una società si svolga prevalentemente in Italia. Quanto poi alla sottoposizione alla legge italiana delle società che si costituiscono nel nostro Paese, per quanto l'oggetto della loro attività sia all'estero (articolo 2509), essa può ammettersi soltanto nel caso che le società in questione abbiano in Italia la loro amministrazione; il che normalmente si verifica, a meno che non si provi che l'amministrazione sia posta in un luogo diverso.

Peraltro, dato che gli articoli 2505 e 2509 assumono come rilevanti, ai fini dell'applicazione della legge italiana, anche fattori diversi dalla circostanza che la sede dell'amministrazione si trovi in Italia e dato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inoltre che essi si riferiscono alle sole società anziché alla più ampia categoria di enti contemplata dall'articolo 25 del disegno di legge, si è d'avviso che tali articoli debbano considerarsi abrogati dalla nuova norma: così infatti dispone l'articolo 74. Non si ravvisa, invece, alcuna interferenza nei rapporti fra questa norma e gli articoli 2500, 2507, 2508. Si ritiene che tali articoli debbano applicarsi, in quanto compatibili, anche agli enti di cui all'articolo 25, comma 1, non aventi natura societaria.

Articolo 26

Si è ritenuto opportuno - anche per risolvere eventuali problemi di qualificazione - far precedere le disposizioni concernenti il matrimonio da un articolo relativo alla *promessa di matrimonio*. Posto che la rilevanza giuridica di questo istituto si concentra nella disciplina delle conseguenze di una violazione della promessa, di questa ipotesi viene fatta esplicita menzione nell'articolo 26. Ci si è tuttavia orientati verso una soluzione che si discosta da quella prevista per la responsabilità da fatto illecito e, tenendo conto della particolare natura del rapporto cui la promessa di matrimonio, se rispettata, dà vita, si è in primo luogo richiamata la legge nazionale comune ai nubendi. Quando i nubendi abbiano cittadinanza diversa, si è senz'altro indicato come applicabile il diritto italiano, anche in considerazione del fatto che il più delle volte, nel procedimento davanti al giudice italiano relativo alla violazione della promessa, almeno una delle parti ha la cittadinanza italiana e/o la residenza in Italia.

La norma in esame comprende la determinazione dei requisiti di forma e di sostanza della promessa.

Articolo 27

Nell'articolo 27 si è ritenuto di ribadire, quanto alle condizioni per contrarre matrimonio, la competenza della legge nazionale, precisando che ciascuno dei nubendi deve sottostare alle condizioni previste

dalla legge dello Stato di cui era cittadino al momento della celebrazione del matrimonio. Dato che le esigenze di coerenza del nostro ordinamento debbono prevalere, si è previsto che debba comunque essere considerato di stato libero il nubendo cui tale condizione sia stata attribuita definitivamente da una decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana ovvero da autorità giudiziaria straniera e riconosciuta produttiva di effetti in Italia (articolo 64).

Articolo 28

Quanto alla forma del matrimonio ci si è decisamente ispirati al principio del *favor validitatis*. Pertanto sono alternativamente applicabili: la legge del luogo della celebrazione ovvero quella della nazionalità posseduta da almeno uno dei coniugi ovvero quella dello Stato di comune residenza, pure al momento della celebrazione.

Articolo 29

Con riferimento ai rapporti personali si è disposto che, nell'eventualità che i coniugi siano cittadini di un medesimo Stato, sia la legge di questo Stato ad essere applicata. Ove i coniugi siano invece cittadini di Stati diversi si è ritenuto debba trovare applicazione la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata; a questo proposito va tenuto conto, comparativamente, sia della natura sia della durata delle connessioni atte a determinare tale localizzazione.

Articolo 30

L'articolo 30 fa coincidere in via di principio la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con quella che ne regola i rapporti personali. È parso tuttavia opportuno aprire un certo spazio all'autonomia dei coniugi e si è stabilito che trovi applicazione la legge da loro stessi eventualmente indicata. Tale autonomia, avendo un rilievo internazionalprivatistico, non pregiudica il divieto di riferimento generico ad una legge straniera, previsto dall'articolo 161 del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codice civile, che vale nei limiti in cui sia applicabile la legge matrimoniale italiana.

La scelta dei coniugi è circoscritta alle leggi di Stati con i quali essi abbiano una rilevante connessione, e precisamente degli Stati di cui uno dei due posseda la cittadinanza ovvero in cui abbia residenza. Il momento da considerare in questa prospettiva è quello nel quale la scelta avviene, momento che può ben essere successivo alla celebrazione del matrimonio.

Il comma 2 completa la disciplina dell'atto mediante il quale la determinazione della legge applicabile ha luogo: deve trattarsi di un atto bilaterale (convenzione) e per la sua disciplina (che comprende sia i requisiti di validità sostanziale, sia la forma) sono richiamate la legge del luogo di stipulazione e quella che regola gli effetti dell'atto (vale a dire la legge stessa designata dalle parti), a seconda che l'una o l'altra assicuri la validità dell'atto. Il comma 3 risolve il quesito della opponibilità ai terzi del regime patrimoniale del matrimonio. La fattispecie contemplata è che detto regime sia regolato da una legge straniera o quella designata dai coniugi (comma 2) o quella stessa che disciplina i rapporti personali (comma 1, che si richiama all'articolo precedente).

La radicale riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ha fatto avvertire l'esigenza di tutelare, in questo specifico settore, la buona fede dei terzi. Con una norma di diritto internazionale privato materiale si è pertanto disposto che il regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - regolato da una legge straniera applicabile ai loro rapporti personali oppure da quella scelta dagli stessi coniugi - possa venire opposto ai soli terzi che ne fossero a conoscenza, od avessero per colpa ignorato sia l'applicabilità di una legge straniera sia la concreta disciplina da detta legge prevista, vale a dire la conseguenza cui nel caso di specie l'applicazione di quella legge conduce. Maggiormente tutelato risulta il terzo con riferimento ai diritti reali sui beni immobili, che gli possono venire opposti solo se sono stati resi pubblici attraverso le forme previste

dalla legge dello Stato in cui detti beni si trovano.

Articolo 31

Con l'articolo 31 e con quello successivo si è data soluzione ad una serie di problemi che si erano venuti ponendo con particolare complessità anche come conseguenza della stratificazione normativa verificatasi.

La soluzione accolta nell'articolo 31 tende ad assicurare la continuità della regolamentazione internazionalprivatistica del matrimonio, attraverso la sottoposizione della vicenda finale rappresentata dalla separazione o dallo scioglimento del matrimonio alla stessa legge cui l'articolo 29 sottopone la disciplina dei rapporti personali tra coniugi in costanza di matrimonio. Si è provveduto peraltro a fissare il momento in relazione al quale il criterio della cittadinanza comune è destinato ad operare, individuandolo in quello della instaurazione del procedimento, mentre la prevalente localizzazione della vita matrimoniale deve essere accertata attraverso la valutazione dell'intero arco della vita coniugale, tenendo conto, oltrechè della residenza dei coniugi, di ogni altra circostanza significativa.

Con il comma 2 si è tenuto conto del fatto che molti ordinamenti stranieri non conoscono l'istituto della separazione personale e che, d'altro canto, un sia pur limitato numero di Stati, fedeli al principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, ignorano il divorzio. Va sottolineato che il comma in esame fa sì che il giudice italiano applichi il nostro diritto solo quando la legge straniera, in linea di principio competente in virtù del comma 1, non prevede l'istituto della separazione ovvero quello del divorzio. Non si è invece ritenuto che si debba fare luogo all'applicazione della legge italiana laddove il diritto straniero, pur ammettendo in linea di principio il divorzio, lo ammetta soltanto a condizioni particolarmente severe, tali da non consentirne, appunto per il loro rigore, la pronuncia nel caso di specie.

Articolo 32

L'articolo 32 mira a stabilire l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia matrimoniale, e precisamente alle azioni rivolte ad ottenere pronunzie di nullità, annullamento, scioglimento del matrimonio, come pure la separazione personale tra i coniugi. È espressamente indicato che l'articolo in esame si pone come complementare rispetto alle previsioni dell'articolo 3. La parziale sovrapposizione tra i titoli di giurisdizione contemplati dalle due disposizioni comporta che, data la formulazione adottata per l'articolo 32, l'attenzione dell'interprete si rivolgerà dapprima verso quest'ultimo.

I titoli di giurisdizione consistono nel fatto che la celebrazione del matrimonio sia avvenuta in Italia o nel possesso della cittadinanza italiana da parte di almeno uno dei coniugi. Non è stato qui preso in considerazione il titolo della residenza, ma la circostanza che il convenuto sia residente in Italia è già titolo di giurisdizione in base all'articolo 3, comma 1. Se è invece il solo coniuge attore ad avere in Italia la propria residenza, la giurisdizione può sussistere in base all'articolo 3, comma 2, o meglio in virtù del riferimento che questa disposizione opera ad altre disposizioni di legge: vale a dire all'articolo 18, secondo comma, del codice di procedura civile, nonchè, specificamente per le azioni volte ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed anche - fino all'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura civile (articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - per le azioni volte ad ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi, all'articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Quest'ultima legge risolve il problema della competenza per territorio, che si pone quando nessuno dei coniugi abbia residenza in Italia e nemmeno vi abbia il proprio domicilio il ricorrente, ammettendo che possa venire adito qualunque tribunale della Repubblica. E si ritiene che tale

soluzione valga anche per le azioni di nullità e annullamento.

Ovviamente, poi, il richiamo all'articolo 3 non comporta applicazione del criterio consistente nell'aver il convenuto un rappresentante in Italia che sia autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile, considerato che tale criterio trova applicazione solo con riferimento a controversie attinenti a rapporti patrimoniali.

Articolo 33

Questo articolo, come i seguenti sino all'articolo 35, riguarda la filiazione di sangue. Il momento genetico viene disciplinato in maniera distinta a seconda dei diversi tipi di filiazione, mentre vengono poi regolati in maniera unitaria i rapporti tra genitori e prole ed i titoli di giurisdizione.

Le disposizioni in esame si ispirano naturalmente ai precetti costituzionali e si adeguano, nell'ottica particolare propria delle regole di diritto internazionale privato, agli orientamenti espressi nella riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il criterio di collegamento utilizzato nell'articolo 33 ai fini della determinazione della filiazione è quello della cittadinanza, ed è riferito al figlio al momento della nascita (comma 1). Il *favor legitimitatis*, connesso al perdurare di disparità tra i diversi tipi di filiazione, non tanto nel nostro quanto in taluni ordinamenti stranieri, induce però a tener conto anche della legittimità conferita al figlio dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio (comma 2). Il comma 3, infine, riprende in prospettiva contenziosa le previsioni dei commi precedenti ed introduce altresì una limitazione tesa ad evitare che tra esse si determini un contrasto inestricabile. La disposizione in esame precisa cioè che è la legge richiamata dal comma 1 (vale a dire la legge nazionale del figlio al momento della nascita) a determinare i presupposti delle azioni rivolte all'accertamento ovvero alla contestazione della filia-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione e gli effetti che possono derivarne. Essa peraltro aggiunge che, qualora sia la legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio a determinare la legittimità di quest'ultimo, soltanto quella stessa legge può venire invocata a fondamento della contestazione.

Articolo 34

Quanto alla legittimazione, l'articolo in esame prevede due soluzioni diverse, distinguendo la legittimazione per susseguente matrimonio dagli altri casi di legittimazione. Il criterio di collegamento è sempre quello della cittadinanza, che, per la legittimazione conseguente alle nozze dei genitori, viene riferito, in virtù del *favor legitimitatis* cui si ispira l'articolo precedente, indifferentemente, al figlio, al padre o alla madre e determinato al momento in cui la legittimazione ha luogo.

Per gli altri casi di legittimazione il criterio della cittadinanza opera soltanto in relazione al genitore nei cui confronti la legittimazione ha luogo ed è fissato al momento della proposizione della domanda, salvo che si tratti di legittimazione idonea a produrre effetti dopo la morte del genitore; in tale ipotesi si applica la legge dello Stato di cui quest'ultimo era cittadino al momento della morte.

Articolo 35

Anche il comma 1 della disposizione in esame si ispira al *favor filiationis*, stabilendo che ai fini del riconoscimento di un figlio naturale è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni richieste dalla legge nazionale del figlio ovvero da quella dello Stato di cui è cittadino il genitore che effettua il riconoscimento. Quanto alla dimensione temporale, si richiama la legge nazionale del figlio al momento della nascita; quella del genitore, invece, al momento del riconoscimento. A quest'ultima legge è altresì sottoposta la capacità del genitore di effettuare il riconoscimento.

Nel comma 3 il *favor filiationis* si combina con il *favor validitatis*, sicchè, ai fini

della validità formale del riconoscimento di un figlio naturale, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma richiesti dalla legge dello Stato sul cui territorio il riconoscimento avviene o quelli richiesti dalla legge dello Stato di cui, al momento della nascita, è cittadino il figlio, ovvero, infine, da quella dello Stato di cui, al momento del riconoscimento, è cittadino il genitore.

Articolo 36

Rispetto alla disciplina del rapporto in atto tra genitori e figli è attribuita competenza soltanto alla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino. Non essendosi ancorato il criterio della cittadinanza ad un momento dato, dovrà tenersi conto degli eventuali mutamenti di cittadinanza successivi alla nascita.

Nell'ambito di applicazione della disposizione qui considerata rientra la disciplina delle relazioni sia di carattere personale sia di carattere patrimoniale che intercorrono tra il figlio ed i genitori. Tali relazioni risultano così unitariamente sottoposte ad un'unica legge, anche se, per contro, nel caso vi siano più figli ed essi possiedano cittadinanze diverse, nell'ambito di una stessa famiglia deve farsi luogo all'applicazione di leggi diverse.

Lo specifico riferimento alla potestà dei genitori si spiega con la centralità di questo istituto nella complessa materia oggetto di disciplina. E giova sottolineare che il richiamo qui operato alla legge nazionale del figlio consente che siano regolati da questa medesima legge anche i motivi che determinano la cessazione della potestà parentale, così come i rapporti d'autorità e gli istituti di protezione dei minori, per la cui disciplina l'articolo 38 rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, di cui alla legge 24 ottobre 1980, n. 742.

Articolo 37

La disposizione in esame concerne tutte le procedure, sia contenziose che di giuri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sdizione volontaria, riguardanti tanto il sorgere del rapporto di filiazione quanto il suo svolgimento. Si è voluto non solo dare particolare ampiezza alla giurisdizione italiana, ma anche agevolare il più possibile la verifica della sua sussistenza.

Ad integrazione delle previsioni degli articoli 3 e 9, si sono pertanto contemplati come titoli di giurisdizione la cittadinanza italiana e la residenza in Italia del figlio ovvero di uno dei genitori.

Articolo 38

Il gruppo degli articoli dal 38 al 40 concerne la disciplina degli istituti di protezione degli incapaci, tematica nella quale riveste importanza essenziale la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

È pur vero che a tutt'oggi l'Italia non ha provveduto al deposito del proprio strumento di ratifica, ma questa è stata da tempo autorizzata dal Parlamento (legge 24 ottobre 1980, n. 742) ed il ritardo è attribuibile solo alla necessità dell'emanazione di norme di adeguamento in forma ordinaria, occorrenti ai fini dell'assistenza tra autorità di Stati diversi prevista dalla Convenzione. E un intervento legislativo al riguardo è imminente.

Adottando una soluzione che è stata sperimentata in altre legislazioni (si veda, in particolare, la legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987) e che, come si è sopra osservato a proposito dell'articolo 2, questo stesso testo legislativo utilizza anche rispetto ad altri istituti, l'articolo in esame, richiamando la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, estende a tutti i casi possibili la disciplina disposta dalla Convenzione. A chiarimento della volontà legislativa che la disciplina convenzionale trovi applicazione «in ogni caso», il comma 2 rimuove i limiti che la Convenzione stessa pone al proprio ambito di efficacia e chiarisce che le disposizioni pattizie dovranno applicarsi anche a quanti abbiano residenza abituale in uno Stato che non abbia stipulato la

Convenzione ed altresì a quanti siano considerati minori soltanto dalla legge dello Stato di cui sono cittadini, mentre la Convenzione (articolo 12) limita la propria applicabilità a quanti siano considerati minori sia dalla legge nazionale sia da quella del luogo di residenza abituale.

Quanto ai contenuti, va ricordato che la Convenzione, fatti salvi i rapporti d'autorità (potestà dei genitori, tutela legale) che discendono dalla legge nazionale del minore, fa coincidere la competenza giurisdizionale e quella legislativa (legge applicabile), attribuendola in linea di principio allo Stato nel quale il minore ha la propria residenza abituale. Pertanto i giudici italiani adotteranno le misure di protezione previste dal diritto materiale italiano che si rendano necessarie per minori che risiedono abitualmente in Italia, quale che sia lo Stato di cui i minori stessi posseggano la cittadinanza ed esclusa soltanto l'eventualità che per tale Stato essi siano soggetti ad un rapporto d'autorità *ex lege*.

Articolo 39

Con questo articolo vengono disciplinati nella loro interezza gli aspetti sostanziali dell'interdizione e degli altri consimili istituti attraverso i quali si realizza la protezione degli incapaci maggiori d'età. Il riferimento alla legge nazionale dell'incapace vale infatti per quel che concerne sia la determinazione delle circostanze che rendono possibile e necessaria l'adozione di una misura protettiva (i presupposti), sia il grado di limitazione della capacità che ne consegue (gli effetti), sia le relazioni che si instaurano tra l'incapace e la persona o l'ente cui viene affidato il compito di prenderne cura. Quanto ai presupposti, va posto in rilievo il raccordo che il richiamo alla legge nazionale consente sia con la identificazione del confine tra minore e maggiore età (articolo 23, comma 1), sia con la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina degli istituti di protezione dei minori (articolo 38, comma 2).

L'articolo in esame consente però che, in via eccezionale, si faccia luogo all'applica-

zione del diritto materiale italiano anche rispetto a cittadini stranieri, per assicurare, in caso di urgenza, la protezione della loro persona o dei loro beni. È infatti disposto che, sia pure con carattere di provvisorietà, il giudice italiano adotti le misure previste dalla legge italiana, dalle quali deriveranno gli effetti propri di tale legge. Anche i presupposti dell'intervento del giudice sono in questo caso regolati dalla legge italiana, a condizione che se ne ravvisi l'urgenza. In questo modo, limitatamente alle situazioni di emergenza e proprio per consentirne il superamento, vengono fatti coincidere *ius e forum*.

Articolo 40

Ai fini della protezione di incapaci maggiorenni ed anche, naturalmente, ai fini dell'accertamento dell'incapacità, i limiti della giurisdizione italiana, vale a dire i confini entro i quali misure protettive possono venire adottate dai giudici italiani, sono segnati dalle norme generali volte a definire l'ambito della giurisdizione italiana: cioè essenzialmente dagli articoli 3 e 9, che sono oggetto di espresso richiamo nel comma 1 dell'articolo 40. Lo stesso comma, nell'intento di evitare lacune e situazioni di pericolo, riprendendo la statuizione già presente nell'articolo precedente, estende poi la giurisdizione italiana a tutte le situazioni in cui sia ravvisabile l'urgenza di misure idonee ad assicurare la protezione della persona o dei beni dell'incapace. L'urgenza viene così assunta a titolo di giurisdizione senza che siano richieste altre connessioni con l'ordinamento italiano, salvo quella della presenza in Italia dell'incapace o dei beni cui si riferiscono le misure richieste.

Il comma 2 tiene conto del fatto che le esigenze stesse di protezione dell'incapace comportano la necessità di successive misure idonee a garantirne l'aderenza al mutare della situazione. È parso pertanto utile disporre espressamente che il giudice italiano abbia giurisdizione per adottare i provvedimenti necessari a modificare o integrare misure che, assunte in altri ordi-

namenti, siano produttive di effetti nel nostro ordinamento in forza del riconoscimento previsto dall'articolo 66. L'idoneità del provvedimento a produrre effetti in Italia vale di per sé come titolo di giurisdizione, senza che sia richiesta la presenza in territorio italiano dell'incapace o di beni che gli appartengono.

Articolo 41

Così come in questo stesso disegno di legge è altrove disposto per altre fattispecie, l'articolo prevede che le obbligazioni alimentari nell'ambito della famiglia siano in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Questa Convenzione è in vigore per l'Italia dal 1° gennaio 1982, sulla base della legge 24 ottobre 1980, n. 745, che ne ha autorizzato la ratifica e ordinato l'esecuzione. Si tratta di una Convenzione *erga omnes*, in quanto essa stessa si considera applicabile indipendentemente dal fatto che le sue norme richiamino il diritto di uno Stato contraente o di uno Stato estraneo alla Convenzione. La Convenzione e l'articolo in esame contemplano tutte (e solo) le obbligazioni alimentari che traggono origine dal matrimonio, dai rapporti di famiglia, di parentela e di affinità, come pure le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi.

Articolo 42

In materia successoria, è stato riaffermato il principio, accolto nelle due legislazioni italiane postunitarie, della universalità della successione, così come il criterio del collegamento alla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta al momento della morte. Alla norma di cui all'articolo 23 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente si sono quindi apportati, nel comma 1 dell'articolo 42, solo miglioramenti formali e pertanto si è parlato di «successione» anziché di «successioni», si è tolto l'inciso «ovunque siano i beni», si è indicata la «legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta» anziché la «legge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dello Stato al quale apparteneva»: ciò per seguire scelte generali accolte nel disegno di legge e al fine di superare la figura dell'«appartenenza allo Stato», che riflette concezioni ed ideologie superate.

Parimenti si è preferito, come nell'articolo 23 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente, evitare una elencazione di rapporti e situazioni giuridiche compresi nel termine «successione»; è infatti sembrato superfluo, ed anzi pericoloso, sostituire una indicazione analitica alla espressione sintetica, la quale esprime un concetto il cui significato è del tutto chiaro nel diritto internazionale privato. Ciò anche se la Convenzione recentissima elaborata all'Aja sulle successioni per causa di morte (20 ottobre 1988) accoglie una soluzione opposta.

Del tutto innovativa è invece la previsione della possibilità di una *optio legis* da parte del disponente. È noto che secondo l'opinione dominante una *optio legis* era ammessa dalle disposizioni preliminari al codice civile del 1865 solo in via presuntiva per ciò che riguarda la sostanza e gli effetti delle disposizioni di ultima volontà. Infatti l'articolo 8, secondo comma, di quelle disposizioni faceva «salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà»; senonchè ben presto il principio venne abbandonato ad opera della dottrina e della giurisprudenza e tale evoluzione venne recepita dall'articolo 23 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente. Esso afferma, al di là di ogni dubbio, pur senza una apposita statuizione, il carattere necessario del criterio della nazionalità del *de cuius* in materia successoria.

Si è invece ritenuto, conformemente ad una precisa tendenza che emerge nella vita internazionale ed è in particolare affermata nella Convenzione del 20 ottobre 1988, di ammettere l'*optio legis* da parte del disponente, e ciò relativamente alla disciplina dell'intera successione.

L'accoglimento del principio nell'articolo 42, comma 2, ha quindi un oggetto amplissimo, e proprio per questo è parso necessario circondarlo di sostanziali limita-

zioni e varie cautele, e cioè: 1) la scelta deve venire espressa in forma testamentaria; 2) essa può vertere solo sulla legge dello Stato di residenza del *de cuius* al momento dell'atto testamentario; 3) essa è peraltro inefficace se al momento della morte il testatore non risiedeva più in tale Stato.

La disposizione si giustifica con la maggiore facilità per il disponente di conoscere la legge del luogo dove risiede (ed è superfluo sottolineare come nel sistema italiano la residenza debba essere effettiva e abituale); inoltre è più facile al testatore aver cognizione della disciplina dei beni che formano il suo patrimonio, in quanto solitamente quest'ultimo è situato nello Stato di residenza.

Quanto alla tutela dei legittimari, che può limitare l'efficacia della norma, essa è apparsa rilevante solo rispetto alle persone residenti in Italia al momento dell'apertura della successione, e nel caso di successione sottoposta alla legge italiana. Con ciò non si è accolta la tesi che i diritti dei legittimari debbano essere tutelati rispetto a qualsiasi successione, in quanto essi si rifletterebbero in un limite di ordine pubblico.

Il comma 3 dell'articolo disciplina la divisione ereditaria applicando ad essa la legge che regola la successione. Anche rispetto alla divisione, pertanto, si è accolto il principio della universalità che si afferma in tutta la materia successoria. Esso non viene derogato neppure quando in via di eccezione si prevede che i condividenti possano - con designazione unanime - sottoporre la divisione alla legge del luogo di apertura della successione o del luogo dove si trovano uno o più beni ereditari; anche qui, infatti, una sola legge può essere richiamata.

La disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 3 (salva unanime designazione) può operare solo se nella legge richiamata si accolga il principio dell'immediato acquisto dei diritti successori da parte dell'erede, tradizionale nel diritto italiano. Tale disciplina subirà però notevoli modificazioni con l'entrata in vigore della Convenzione sull'amministrazione interna-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale delle successioni, stipulata all'Aja il 2 ottobre 1973, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 745, non ancora peraltro entrata in vigore. Secondo essa infatti gli eredi acquisteranno i beni ereditari solo in un secondo momento, quando un amministratore ne effettuerà il trasferimento ad essi.

Articolo 43

L'articolo 43 accoglie, rispetto alla capacità di disporre per testamento, di modificarlo o revocarlo, il criterio del rinvio alla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca. Con la norma accolta si supera, individuando un preciso momento in cui viene accertata la capacità, il problema che sorge quando al momento della morte il *de cuius* possiede una cittadinanza diversa da quella posseduta al momento della confezione del testamento, della sua revoca o della modificazione. Secondo le disposizioni preliminari al codice civile vigente, si è discusso infatti se la capacità si debba accertare riferendosi al momento della confezione dell'atto o al momento della morte.

Articolo 44

L'articolo 44 disciplina la forma del testamento, ispirandosi a criteri di grande larghezza.

Il testamento è infatti valido se tale è secondo la legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, o secondo la legge dello Stato di cui il testatore era cittadino (e ciò al momento della stesura del testamento o al momento della morte), ovvero secondo la legge del luogo di residenza o del domicilio, sempre considerato sia nell'uno o nell'altro momento.

Il principio del *favor validitatis* ha qui un'amplissima applicazione. Ben sette diritti, astrattamente applicabili, vengono considerati dalla norma e si ritiene valido il testamento redatto in forme idonee secondo uno qualsiasi di essi.

È da aggiungere che il principio si adegua alla tendenza liberale la quale si afferma

sempre più vivacemente in materia di forma degli atti nella vita internazionale. Più in particolare, sui conflitti di legge in materia di forma degli atti di disposizione testamentaria, esiste una Convenzione, sottoscritta dall'Italia alla nona Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato e aperta alla firma il 5 ottobre 1961; essa accoglie tutti i criteri enunciati nell'articolo e in più, per i beni immobili, prevede l'applicazione, sempre in via cumulativa, della legge vigente nel luogo di situazione del bene. Criterio, quest'ultimo, non accettabile in un sistema che accoglie il principio dell'universalità della successione e che è stato per questa ragione escluso nel disegno di legge.

La norma rinforza, rispetto agli atti di disposizione per causa di morte, quel principio di liberale tolleranza accolto dal diritto vigente, che, all'articolo 26 delle disposizioni preliminari al codice civile, disciplina in via generale la forma degli atti.

Articolo 45

Si è poi ritenuto di disciplinare con una apposita norma la successione dello Stato. La norma non avrà, presumibilmente, un campo di applicazione molto vasto; tuttavia si è considerato che senza l'adozione di essa la soluzione delle eventuali controversie in questa materia sarebbe stata assai difficile.

Come in tutto il disegno di legge, si è qui seguita una precisa linea direttrice: e cioè si è ritenuto di elaborare una norma nel solo caso che sussista un interesse diretto della società italiana, quando cioè siano situati in Italia beni immobili facenti parte di una successione rispetto alla quale, secondo la legge applicabile, non esistono successibili.

Tali beni sono devoluti allo Stato italiano, quali che siano le disposizioni della legge successoria relative ai cosiddetti beni vacanti.

Articolo 46

La giurisdizione in materia successoria è stata qui determinata con una norma di notevole apertura.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella formulazione di essa ci si è ispirati a due principi generali accolti nel disegno di legge circa la determinazione dell'ambito della giurisdizione italiana: e cioè al criterio per cui, se a un giudice italiano risulti attribuita la competenza per territorio rispetto ad una controversia, si ha anche la giurisdizione italiana ed al criterio per cui, rispetto a talune classi di controversie, viene stabilita direttamente la giurisdizione italiana.

Già nell'interpretazione del codice di procedura civile vigente buona parte della dottrina aveva ritenuto che la determinazione dell'ambito della giurisdizione in materia successoria, precisata nell'articolo 4, n. 2), del codice di procedura civile, dovesse venire integrata dai criteri fissati nell'articolo 22, secondo comma, facente parte della sezione III del capo I del titolo I del libro primo del codice di procedura civile, dedicato alla disciplina della competenza per territorio.

Nell'articolo 46 si sono conservati i criteri accolti nella prima delle due norme (si ha giurisdizione italiana quando la successione viene sottoposta alla legge italiana e quando essa è aperta in Italia) e si sono aggiunti quattro titoli di giurisdizione: il primo risultante dalla circostanza che la parte dei beni ereditari di maggior consistenza economica sia situata in Italia, il secondo dato dal domicilio o dalla residenza in Italia del convenuto, il terzo dall'accettazione della giurisdizione italiana da parte dello stesso convenuto (esclusa l'ipotesi che la domanda riguardi immobili situati all'estero, e ciò in base ad un principio generalmente accolto), il quarto dalla circostanza che la domanda riguardi beni situati in Italia. Quest'ultimo criterio opera evidentemente nell'ipotesi in cui la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica sia situata all'estero.

Di questi titoli, il primo è già enunciato nell'articolo 22 del codice di procedura civile vigente, che accoglie pure il criterio della residenza del convenuto o di taluno dei convenuti. Si osserva che anche in quest'ultima ipotesi, non espressamente prevista nell'articolo 46, sussisterebbe in

base al disegno di legge, che ovviamente si ispira ai principi generali del codice di rito, la giurisdizione italiana per connessione, in quanto si rientra nell'ipotesi prevista, per il caso di cumulo soggettivo, dall'articolo 33 del codice di procedura civile vigente rispetto alla competenza per territorio.

Il sistema accolto nel disegno di legge ha il pregio di introdurre l'ampio concetto di causa «in materia successoria» al posto dell'elencazione di controversie disposto nell'articolo 22 del codice di procedura civile, che, nato per disciplinare essenzialmente la competenza per territorio, è stato utilizzato in via estensiva per disciplinare anche l'ambito della giurisdizione italiana. La sua origine non poteva però non riflettersi in difficoltà interpretative, che ora dovrebbero venire superate.

Articolo 47

Rispetto ai diritti reali è stato accolto il criterio, generalmente ammesso, della *lex rei sitae*, ma si è ritenuto di risolvere una serie di problemi che la formulazione estremamente sintetica usata dal legislatore del 1942 nell'articolo 22 delle disposizioni preliminari al codice civile aveva lasciati insoluti e sui quali (o almeno rispetto alla maggior parte di essi) dottrina e giurisprudenza non avevano trovato soluzioni univoche.

Il principio accolto nelle disposizioni vigenti viene quasi testualmente riprodotto nell'articolo 47, comma 1, del disegno di legge introducendosi le sole variazioni terminologiche corrispondenti ai criteri generali seguiti nel disegno di legge stesso. Detto comma risolve un problema di notevole importanza pratica: quello riguardante il criterio accolto per disciplinare l'acquisto e la perdita dei beni.

Seguendo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale largamente affermato, si è stabilito che il diritto dello Stato di situazione dei beni non si estende alle ipotesi di acquisto o di perdita per successione, nè a quelle in cui l'attribuzione di un diritto reale dipende da un rapporto di famiglia o

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da un contratto. Non si è quindi accolta la tesi secondo cui il diritto applicabile ai beni si estenderebbe ad ogni situazione giuridica che li concerne.

Appare poi evidente che l'eccezione accolta per la materia successoria è più ampia di quella posta in materia di famiglia e contrattuale, che si riferisce alla sola attribuzione del bene e non alla sua perdita.

Articolo 48

Nel determinare la legge applicabile ai beni in transito, e cioè ai mezzi di trasporto e alle merci viaggianti, si sono presi in esame i tre criteri comunemente accolti: quello del luogo di partenza, quello del luogo di destinazione, quello del luogo in cui il bene si trova al momento in cui esso viene in considerazione. È stato accolto il criterio del luogo di destinazione, già utilizzato da numerose recenti legislazioni di diritto internazionale privato.

Articolo 49

È sembrato opportuno prevedere nell'articolo 49 una disciplina espressa per l'usucapione di beni mobili richiamando il diritto del luogo ove il bene si trova al momento dello scadere del tempo richiesto per l'usucapione.

In altre parole, la cosa si riterrà acquisita al possessore quando, secondo la legge dello Stato in cui il bene si trova, sia decorso il tempo per usucapire. Si è tenuto presente che al criterio prescelto consegue che il possessore possa trasferire la cosa nello Stato il cui diritto gli consente l'acquisizione della proprietà di essa; ma si è considerato che ciò costituisce un uso del tutto giustificato del potere talora attribuito al soggetto di determinare col proprio comportamento la legge applicabile.

Articolo 50

Problemi del tutto peculiari sorgono rispetto ai conflitti di leggi sui beni immateriali.

Si ritiene da molti che la norma di conflitto sui beni immateriali dovrebbe

richiamare la legge del luogo di situazione della cosa su cui si estrinseca il singolo diritto. Per altri si dovrebbe invece rinviare alla legge del luogo di utilizzazione: ciò in linea generale, perchè il criterio dovrebbe venire precisato caso per caso, rispetto ai singoli beni.

La giurisprudenza della Corte di cassazione accoglie il criterio del luogo in cui si dispone del bene e desume il principio dal sistema del diritto di origine convenzionale e dalla legislazione sostanziale sulle opere dell'ingegno.

Si è ritenuto che sia possibile ed opportuno adottare un criterio unitario e, attraverso l'esame dei singoli problemi, si è individuato tale criterio nel rinvio alla legge vigente dello Stato in cui il bene viene utilizzato. Attraverso un'analisi della disciplina dei singoli beni immateriali, è stato ritenuto che si possa sempre individuare il luogo di utilizzazione rispetto al caso concreto.

Articolo 51

La pubblicità degli atti relativi ai diritti reali è stata disciplinata con una norma secondo la quale «la pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto».

Si è così innovato profondamente rispetto al diritto in vigore, che disciplina «le forme di pubblicità degli atti» nell'articolo 26, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile con una norma che regola la sola forma degli atti di pubblicità. L'espressione usata dalla norma, che parla di forme di pubblicità dei diritti sulle cose, può portare ad escludere la disciplina della pubblicità sui beni immateriali.

È stata così accolta la tesi, autorevolmente sostenuta, secondo cui l'articolo 26, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile vigente non concernerebbe in realtà la forma degli atti, ma costituirebbe una disposizione a sè stante, tendente a garantire la conoscenza della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazione dei beni, e come tale da inserire nella disciplina dei diritti reali. Non ha invece trovato accoglimento la tesi, pure seguita dalla giurisprudenza e da autorevole dottrina, secondo la quale la norma così intesa costituirebbe l'applicazione ai soli diritti reali di un principio più generale, che si estenderebbe a tutte le forme di pubblicità. Si è infatti ritenuto che occorresse disciplinare non ogni tipo di pubblicità, ma la sola pubblicità relativa agli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali. L'articolo formulato disciplina non solo la forma, bensì anche i presupposti e gli effetti della pubblicità degli atti e richiama la legge dello Stato in cui si trova la cosa al momento dell'atto.

È appena il caso di aggiungere che la norma non si riferisce ai diritti relativi a navi e aeromobili, disciplinati dal codice della navigazione.

Articolo 52

Una norma *ad hoc* è stata formulata in tema di donazioni; ciò sia in conformità alla situazione normativa attuale, sia perchè la sottoposizione delle donazioni alle norme comuni in tema di contratti non è sembrata opportuna.

In particolare, il criterio di collegamento, che è stato in primo luogo adottato e che è quello della nazionalità del donante, tende a sottolineare il carattere eminentemente personale della donazione. Il donante può peraltro optare per la legge dello Stato in cui risiede. Sia la nazionalità che la residenza del donante sono quelle che il donante possiede al momento della donazione. Per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle soluzioni si è preferito non prendere in considerazione eventuali successivi mutamenti di questi elementi.

La possibile scelta da parte del donante della legge del suo luogo di residenza deve essere espressa e contestuale alla donazione; vengono così adottate delle soluzioni diverse da quelle proprie della materia dei contratti, dove la scelta può essere anche implicita e può essere fatta in epoca successiva alla conclusione del contratto.

Le sopra ricordate esigenze di certezza e stabilità hanno consigliato l'adozione di criteri più restrittivi.

Per quanto riguarda la forma delle donazioni la soluzione adottata è più liberale di quella relativa alla sostanza del negozio medesimo. In effetti, la donazione sarà valida, quanto alla forma, se è considerata tale o dalla legge che ne regola la sostanza (legge nazionale o legge della residenza del donante al momento della donazione) o dalla legge del luogo dove la donazione è posta in essere.

Articolo 53

In tema di contratti le soluzioni adottate negli articoli da 53 a 57 del disegno di legge sono ampiamente innovative rispetto alla disciplina attuale predisposta dall'articolo 25, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. L'innovazione principale è rappresentata dall'adozione di criteri di collegamento diversi rispetto a quelli adottati dal citato articolo 25, primo comma, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, e consistenti nella nazionalità comune dei contraenti e nel luogo di conclusione del contratto. Inoltre la normativa accolta appare più articolata e dettagliata.

La materia dei contratti è una di quelle nelle quali numerose sono le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia. Ciò è in particolare vero nel settore della vendita internazionale di merci, dove sono state stipulate sia convenzioni di diritto internazionale privato (la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955, resa esecutiva con legge 4 febbraio 1958, n. 50, ed entrata in vigore il 1° settembre 1964, e la Convenzione pure dell'Aja del 30 ottobre 1985, non ratificata dall'Italia e non in vigore internazionalmente), sia convenzioni di diritto materiale uniforme (le due Convenzioni dell'Aja del 1° luglio 1964, sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla formazione dei relativi contratti, rese esecutive con legge 21 giugno 1971, n. 816, ed entrate in vigore il 23 agosto 1972; la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, sulla vendita internazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale di merci, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988).

Di grande rilievo è poi la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, stipulata in ambito CEE, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 975, ma non ancora entrata internazionalmente in vigore. Quando la Convenzione sarà in vigore essa costituirà, evidentemente, diritto speciale e come tale prevarrà sulle norme italiane comuni di diritto internazionale privato. Piuttosto che richiamare, con rinvio recettizio o materiale, la Convenzione di Roma, si è preferito inserire nel disegno di legge un gruppo di disposizioni autonome in tema di contratti, ispirate, peraltro, a quelle della Convenzione stessa. Questa via differisce in una certa misura da quella seguita nella Repubblica federale di Germania in occasione della riforma generale del diritto internazionale privato del 1986. Il metodo seguito fa sì che le soluzioni fondamentali della Convenzione vengano adottate in Italia su scala generale, indipendentemente dalle specifiche limitazioni per materia caratteristiche della Convenzione di Roma. Fermo dunque restando l'integrale rispetto della Convenzione quando sarà in vigore, le norme del presente disegno di legge tendono anche a chiarire alcune interpretazioni dubbie e ad evitare alcune soluzioni controverse proprie del testo convenzionale. Inoltre, considerando che la Convenzione di Roma esplicitamente esclude un certo numero di questioni connesse alla materia contrattuale, queste sono disciplinate dagli articoli da 53 a 57, salvo che non risultino applicabili altre specifiche disposizioni del disegno di legge. Infine, alcune soluzioni di problemi di fondo adottate dalla Convenzione per i contratti (quali l'esclusione del rinvio) sono state accolte dal disegno di legge in maniera del tutto generale ben oltre la materia contrattuale.

L'articolo 53 disciplina la scelta delle parti quanto alla legge applicabile al contratto. La disciplina è dettata con riguardo ai soli contratti che hanno carattere di internazionalità, e tale internazionalità deve

risultare da dati di fatto oggettivi. Ne consegue, in particolare, che essa non può essere determinata dalla sola scelta di una legge straniera ad opera delle parti (articolo 53, comma 5). È stata così superata una difficoltà presente nel sistema attuale, che nell'articolo 25, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile vigente non pone limiti espliciti alla scelta delle parti, legittimando l'interpretazione secondo cui la scelta di una legge straniera può essere fatta anche per un contratto per ogni altro aspetto meramente nazionale.

La scelta della legge applicabile può esser fatta al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo. In questo secondo caso rimangono tuttavia salvi i diritti eventualmente acquisiti dai terzi sulla base della precedente legge regolatrice. La soluzione così adottata è innovativa rispetto a quella generalmente accolta in Italia, dove prevale la tesi secondo la quale tutti i criteri di collegamento, e quindi anche la *optio legis*, vanno accertati al momento della conclusione del contratto. Peraltro, la soluzione adottata è quella internazionalmente più condivisa sulla base del ragionamento che, se le parti possono, con una nuova stipulazione, pur sempre modificare il precedente contratto, è giusto che possano, mantenendone fermi i contenuti, sottoporlo ad una diversa legge. La espressa tutela dei diritti dei terzi evita, in ogni caso, conseguenze per loro dannose di questo cambiamento di legge regolatrice.

La scelta della legge applicabile deve essere espressa o risultare con sufficiente certezza dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Questa soluzione, adottata dall'articolo 53, comma 2, è sostanzialmente conforme a quanto la giurisprudenza italiana aveva già stabilito, ammettendo la scelta implicita della legge applicabile. La soluzione, del resto analoga a quella proposta dalla Convenzione di Roma, si discosta da quella di altri Paesi che ricercano anche la volontà presunta e quella ipotetica delle parti. Il riferimento alle circostanze va inteso con riguardo sia al momento della conclusione del contratto che alla fase successiva della sua applicazione. In effetti

la disposizione va interpretata tenendo conto della possibilità che le parti hanno di effettuare o modificare la scelta della legge anche in un momento successivo alla stipulazione del contratto.

La scelta della legge applicabile può riguardare anche una singola parte del contratto. È stato così recepito un orientamento internazionalmente diffuso favorevole al cosiddetto *dépeçage* nella disciplina del contratto. Questo orientamento è però accolto in una misura limitata, che permette il suo funzionamento in quei complessi rapporti contrattuali che caratterizzano le odierne relazioni commerciali internazionali, ma che evita la difficoltà di coordinare fra loro un eccessivo numero di leggi regolatrici. In effetti, la limitazione della scelta può avvenire solo per singole parti del contratto e deve essere espressa. La necessità di una scelta espressa distingue il disegno di legge dalla Convenzione di Roma e da altre legislazioni nazionali di diritto internazionale privato, le quali non stabiliscono requisiti formali.

L'accordo delle parti circa la scelta della legge applicabile è regolato da tale legge. Anche a questo riguardo la soluzione adottata è innovativa rispetto a quella attualmente prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, secondo le quali l'*optio legis*, in quanto criterio di collegamento, andrebbe interpretata *lege fori*. La nuova soluzione è peraltro largamente diffusa all'estero e consacrata in convenzioni internazionali stipulate dall'Italia, quali la citata Convenzione dell'Aja del 1955 sulle vendite (all'articolo 2) e la stessa Convenzione di Roma (all'articolo 3, paragrafo 4). La disposizione in parola ha l'indubbio effetto di facilitare la soluzione dei problemi nella pratica commerciale internazionale.

In tema di legge applicabile ai contratti internazionali è stato frequentemente discusso in dottrina ed in giurisprudenza il riferimento agli usi ed alle pratiche commerciali. È noto che talvolta non ci si è limitati a prospettare il richiamo di usi e regole particolari, ma si è giunti fino a configurare la sottoposizione dell'intero contratto o all'ordinamento internazionale

(questo soprattutto per i contratti fra Stati e privati) o all'ordinamento della comunità internazionale dei mercanti (*lex mercatoria*). Il disegno di legge, richiamando semplicemente diritti statali (come si ricava dall'articolo 54, comma 1), mantiene una soluzione tradizionale, condivisa dalla Convenzione di Roma. Ciò non impedisce che di tali usi e pratiche commerciali internazionali si faccia ampia e corretta applicazione in quanto ad essi sia fatto riferimento nel contratto o in quanto possano considerarsi recepiti nell'ordinamento italiano o straniero destinato a disciplinare il contratto.

Articolo 54

In assenza di scelta del diritto applicabile ad opera delle parti, il contratto è regolato dal diritto dello Stato nel quale risiede la parte che fornisce la prestazione caratteristica del contratto medesimo. La residenza delle persone fisiche è equiparata al luogo ove trovasi la sede dell'amministrazione delle persone giuridiche.

La disposizione è largamente innovativa rispetto al sistema attuale; essa non adotta più i criteri di collegamento sussidiari della nazionalità comune delle parti e del luogo di conclusione del contratto, indicati nell'articolo 25 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente. Lo strumento utilizzato è quello della prestazione caratteristica. Si tratta di un concetto già da tempo elaborato dalla giurisprudenza svizzera, poi diffusosi in altri Paesi ed oggi adottato dalla Convenzione di Roma del 1980. Esso fa perno sulla prestazione tipica prevista nel contratto, intendendosi per tale, nella generalità dei casi, la prestazione non monetaria. In questa maniera viene adottata come punto di riferimento dell'intero contratto la prestazione più significativa, nonché economicamente e commercialmente più rilevante. Se la prestazione caratteristica è quella attorno alla quale ruota tutto il contratto, la legge regolatrice di questo non è tuttavia quella del luogo dove tale prestazione si effettua, ma quella della residenza o dell'amministrazione (in caso di società o altri enti) del cosiddetto prestatore caratte-

ristico. In questa maniera il collegamento del contratto è senz'altro più stabile e non dipende in maniera decisiva dalla individuazione dei luoghi dove, in concreto, le prestazioni contrattuali vengono effettuate. Sempre al fine di individuare con semplicità e sicurezza la legge applicabile, l'articolo 54, comma 1, aggiunge che, nel caso di attività economica o professionale di carattere individuale, decisiva è la sede dove tale attività viene esercitata.

Nel caso in cui la prestazione caratteristica non possa essere determinata, il contratto è regolato dalla legge dello Stato con il quale presenta il collegamento più stretto. Si tratta dell'ipotesi in cui entrambe le prestazioni delle parti abbiano carattere monetario e nessuna delle due possa considerarsi più tipica dell'altra (ad esempio, contratti di prestito fra banche); nonché dell'ipotesi di prestazioni entrambe non monetarie di cui nessuna possa considerarsi prevalente (ad esempio, contratti per scambi reciproci di servizi o di merci). Quello della ricerca del collegamento più stretto è un metodo di soluzione dei conflitti di leggi in tema di contratti anch'esso ampiamente diffuso, dopo aver avuto una origine indubbiamente anglo-americana. Tale criterio è stato adottato dalla codificazione austriaca del 1978 e, in congiunzione con il criterio della prestazione caratteristica, dalla codificazione svizzera del 1987. Analoga scelta opera la Convenzione di Roma del 1980.

Va a questo proposito sottolineata una particolarità di metodo del disegno di legge rispetto a tale Convenzione. Secondo quest'ultima, il contratto è regolato dalla legge dello Stato con il quale presenta il collegamento più stretto, e si presume che tale più stretto collegamento esista nei riguardi dello Stato di residenza abituale o dell'amministrazione della parte che effettua la prestazione caratteristica. Il disegno di legge, invece, adotta come primo punto di riferimento la prestazione caratteristica e ricorre al collegamento più stretto nei casi in cui tale prestazione non possa essere individuata. Al fine di valutare questa diversità di impostazione, va tenuto conto

che tanto il disegno di legge (articolo 54, comma 3), quanto la Convenzione di Roma (articolo 4, paragrafo 5) prevedono che, quando dalle circostanze complessive risulta che un dato contratto è prevalentemente collegato con uno Stato, ad esso si applica la legge di tale Stato. Da ciò deriva che, nella pratica, le soluzioni applicative del presente disegno di legge coincidono con quelle della Convenzione di Roma. Peraltro, il meccanismo previsto dal disegno di legge, con il suo riferimento immediato alla prestazione caratteristica, sembra più idoneo ad una semplice e corretta applicazione dei nuovi concetti. In effetti, il ricorso al collegamento più stretto viene indicato solo dopo che il criterio della prestazione caratteristica si sia rivelato incapace di operare, lasciando quindi soltanto ad un momento successivo, e solamente eventuale, l'indagine circa il collegamento più stretto, che è indubbiamente un tipo di indagine nuovo per gli interpreti del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Articolo 55

Questa disposizione, come la seguente in materia di contratti individuali di lavoro, tende a garantire protezione alla parte debole di un rapporto contrattuale. È certo che il tema della protezione del contraente debole è affrontato e risolto essenzialmente a livello di diritto sostanziale e che da questo punto di vista è auspicabile che la legislazione italiana progredisca ulteriormente. Ma è altresì vero che un certo grado di protezione può essere garantito anche a livello della disciplina di conflitto. L'articolo 55 intende proteggere il consumatore nelle due ipotesi possibili: quella della scelta convenzionale della legge applicabile e quella dell'assenza di scelta. Nel primo caso, è evidente che il contraente più forte potrebbe determinare la scelta di una legge ad esso particolarmente favorevole; nel secondo caso, il meccanismo previsto dall'articolo 54 produrrebbe il sistematico riferimento alla legge dello Stato di residenza del prestatore caratteristico che, per definizione, non è quella del consumatore.

La protezione è accordata, dalla disposizione qui in esame, salvaguardando in ogni caso il livello inderogabile di trattamento garantito al consumatore dalla legge del suo Stato di residenza. Questa soluzione è migliore di quella che potrebbe aversi stabilendo l'applicabilità sempre e solo della legge del luogo di residenza del consumatore, in quanto tale legge potrebbe essere meno protettiva di quella altrimenti applicabile al contratto. Sotto questo specifico aspetto, l'articolo 55 contiene una disciplina più favorevole al consumatore di quanto non faccia il corrispondente articolo 5 della Convenzione di Roma, il quale impone in alcune ipotesi la totale applicazione della legge dello Stato della residenza del consumatore, anche se ad esso non particolarmente favorevole.

Il livello di protezione garantito non è quello genericamente previsto dalla legge del luogo di residenza del consumatore, ma quello determinato dalle norme inderogabili di tale legge.

È infine da osservare che tale disposizione non contiene una definizione di «consumatore». Secondo una diffusa concezione il termine va riferito a chi utilizza beni e servizi per finalità diverse dalla sua attività professionale. Si ritiene poi che la mancanza di una definizione possa favorire l'ampia utilizzazione della norma piuttosto che il riferimento ad essa in senso restrittivo.

Articolo 56

L'articolo 56 contiene una disposizione analoga a quella dell'articolo precedente ed è ispirato dalle medesime finalità protettive del contraente debole. La protezione consiste nel fatto che il lavoratore non può essere in ogni caso privato della tutela ad esso fornita dalle norme inderogabili del suo Stato di residenza. Questo vale sia che le parti del contratto di lavoro abbiano effettuato una scelta del diritto applicabile, sia che non abbiano effettuato tale scelta.

L'articolo non formula, peraltro, criteri autonomi per indicare la legge regolatrice del contratto di lavoro, diversi da quelli previsti per tutti i contratti dagli articoli 53

e 54. Essendo dunque la prestazione lavorativa quella caratteristica del contratto di lavoro, la legge del luogo di residenza del lavoratore, al momento del contratto, sarà quella generalmente applicabile. È pur sempre possibile che dal complesso delle circostanze il contratto di lavoro risulti più strettamente collegato con un diverso ordinamento; sarà allora questo ordinamento a governare il contratto, così come stabilisce l'articolo 54, comma 3. In questa maniera viene resa possibile un'adeguata disciplina per il caso in cui il contratto di lavoro sia maggiormente collegato con la legge del luogo dove l'attività lavorativa viene prestata e per il caso in cui, essendo tale l'attività prestata in più Stati diversi, il contratto sia maggiormente collegato con lo Stato dove ha residenza o sede il datore di lavoro. Ma anche in questo caso le finalità protettive dell'articolo 56 trovano piena realizzazione.

La soluzione adottata nella disposizione in oggetto è più semplice e di più facile applicazione di quella dettagliata contenuta nell'articolo 6 della Convenzione di Roma. La Convenzione di Roma, in effetti, non prende in considerazione la residenza del lavoratore al momento della conclusione del contratto, ma stabilisce che il contratto di lavoro è regolato, salvo sempre il collegamento più stretto con un altro ordinamento, dalla legge del luogo dove il lavoro è abitualmente prestato o dalla legge del Paese dove ha sede il datore di lavoro, se il lavoro è abitualmente prestato in più Paesi. Per quanto riguarda il livello di protezione, la Convenzione di Roma fa salva, per il caso di scelta del diritto applicabile, la tutela fornita al lavoratore dalle norme inderogabili della legge regolatrice del contratto in assenza di scelta.

La disposizione di cui all'articolo 56 del disegno di legge adotta quindi un diverso criterio di collegamento e commisura il livello di protezione a quello previsto dalle norme inderogabili della legge del luogo di residenza del lavoratore non solo nel caso di scelta della legge applicabile, ma anche in quello di assenza di scelta e di sottoposizione del contratto ad una legge diversa da quella del luogo di residenza del lavoratore.

Articolo 57

La disposizione si ispira al favore, generalmente condiviso, per la libertà delle forme contrattuali. Essa ricalca le soluzioni in parte già fornite dall'attuale articolo 26 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente allargandone ulteriormente la previsione normativa. Il contratto è parimenti valido, quanto alla forma, se valido secondo la legge del luogo di conclusione o secondo la legge che ne disciplina la sostanza. In applicazione dell'articolo 26 citato, il contratto è poi valido se considerato tale dalla legge nazionale comune dei contraenti. Si è ritenuto questa ipotesi normativa di non grande importanza nell'attuale fase di integrazione delle economie e di interscambi commerciali, ritenendo piuttosto preferibile considerare valido il contratto, quanto alla forma, se ritenuto valido dalla legge dello Stato in cui una delle parti si trova al momento in cui esprime la propria volontà. In questa maniera, la liberalizzazione può essere considerata ancora più ampia di quella oggi esistente.

Articolo 58

Si è deciso di non porre più una norma generale sulla legge applicabile agli atti e negozi giuridici unilaterali, nonchè ai fatti generatori di obbligazioni extracontrattuali, ma di prevedere singole norme per i principali istituti, in modo da differenziare adeguatamente le soluzioni. Le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 60 regolano così, insieme ad altre disposizioni situate altrove (quelle, ad esempio, concernenti il riconoscimento di un figlio naturale, la promessa di matrimonio o il testamento), alcuni tra i principali negozi giuridici unilaterali. Si ritiene di aver in tal modo risolto i delicati problemi sollevati, nella vigente normativa, dall'assenza di norme *ad hoc* e dal non sempre convincente ricorso alla soluzione unitaria ricavabile dall'articolo 25, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile.

L'articolo 58 regola la legge applicabile alla promessa unilaterale, dando competenza alla legge del luogo in cui la volontà viene manifestata. Nel caso di promessa al pubblico, il luogo di manifestazione della volontà è da intendersi come il luogo in cui la promessa viene resa pubblica. La norma recepisce la soluzione ritenuta preferibile da larga parte della dottrina anche ai sensi della legge vigente e si applica *ratione materiae* alle varie ipotesi di promessa unilaterale, tra cui in particolare la promessa di pagamento. Essa va applicata per estensione anche alla ricognizione di debito. La legge resa applicabile regola non solo le condizioni di fondo (rilievo della eventuale causa illecita, eccetera), ma anche quelle attinenti alla forma della promessa.

Articolo 59

La disposizione, nel designare la legge applicabile ai titoli di credito, accoglie una soluzione che si distacca da quella ricavabile dalle norme di conflitto vigenti, improntata alla coesistenza di un regime di diritto comune e di un regime imposto su base convenzionale. La disposizione infatti generalizza a tutti gli effetti, come sistema di diritto comune, il regime ricavabile dalle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61, disponendo che alle due Convenzioni, al di là dei loro limiti di applicazione, si faccia un rinvio recettizio, idoneo a modellare completamente la normativa comune su quella convenzionale.

Tale soluzione è sancita già chiaramente dal comma 1 della disposizione, attraverso la sottolineatura della competenza «in ogni caso» delle disposizioni contenute nelle due Convenzioni. Essa è ribadita tuttavia per maggiore chiarezza dal comma 2, che serve a neutralizzare definitivamente il rilievo degli articoli 10 della Convenzione del 1930 e 9 della Convenzione del 1931, i quali permettono agli Stati contraenti di non

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicare i principi stabiliti dalle Convenzioni stesse allorchè si tratti di obbligazioni cambiarie assunte nel territorio di uno Stato che non sia ad esse parte, oppure allorchè la legge applicabile ad una data obbligazione cambiarìa sia, in base alle regole prescritte dalle Convenzioni, quella di uno Stato non parte.

La soluzione, già preconizzata dagli articoli 24 e 25 del «progetto Vitta» di riforma del diritto internazionale privato del 1960, non dovrebbe produrre difficoltà in prospettiva, malgrado l'esistenza di un progetto di convenzione elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale «*sur les lettres de change internationales et les billets à ordre internationaux*», che offre un sistema parallelo e facoltativo agli effetti cambiari nazionali, basato interamente sulla volontà delle parti. Infatti non è attualmente sicuro che quest'ultimo progetto raccoglierà il consenso degli Stati. Va in ogni caso sottolineato come l'esistenza di tale progetto abbia sollevato alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato la questione, rimasta finora aperta, se, in caso di successo del progetto medesimo, non si imponga una revisione della Convenzione di Ginevra del 1930.

Il comma 3 della disposizione riprende la normativa di diritto comune attualmente ricavabile dall'articolo 25, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile vigente, per applicarla ai soli titoli di credito diversi da quelli contemplati ai primi due commi, e cioè in pratica ai titoli rappresentativi di merci (fede di deposito, nota di pegno, lettera di vettura, polizza di carico, eccetera). La soluzione consiste nell'applicare in via generale la legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso (e cioè la legge del luogo di creazione dei vari titoli), sottoponendo tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale alla legge dello Stato in cui ciascuna di esse è stata assunta. Quest'ultima disposizione presenta il vantaggio che ognuno dei vari eventuali sottoscrittori dei titoli in questione resta sottoposto alla legge del luogo in cui procede alla sottoscrizione, legge da lui verosimilmente

meglio conosciuta. Tale vantaggio è stato ritenuto prevalente rispetto all'inconveniente derivante dalla eventuale pluralità delle leggi regolatrici delle obbligazioni derivanti da uno stesso titolo di credito e dalla possibilità che tali leggi non risultino materialmente ben coordinate tra loro.

Articolo 60

La legge applicabile alla procura (che costituisce un negozio giuridico unilaterale autonomo, anche quando venga inclusa formalmente in un altro atto, come ad esempio un contratto di mandato) ha sollevato numerosissime discussioni nella dottrina relativa alle vigenti disposizioni di conflitto, data l'assenza nelle medesime di una norma esplicita. La soluzione accolta si distacca da quelle più comunemente proposte, dato che attribuisce in via principale rilievo all'autonomia negoziale del soggetto che conferisce la procura, e quindi alla legge eventualmente scelta dal medesimo. Solo in assenza di tale designazione la legge dichiarata applicabile è quella dello Stato in cui il procuratore risiede. Questa seconda soluzione si giustifica col fatto che la legge dello Stato indicato è frequentemente quella del luogo in cui gli atti rappresentativi sono posti in essere dal procuratore. Essa possiede pertanto un titolo importante di applicazione sia per quanto concerne la valutazione dell'ammissibilità o meno di tali atti (soprattutto per contrasto con l'ordine pubblico locale), sia per quanto concerne le esigenze di tutela soprattutto dei terzi contraenti.

La legge applicabile regola le ipotesi di procura, e cioè sia quelle che si riferiscano al compimento di negozi obbligatori, sia quelle che riguardino negozi d'indole familiare. Esclusa deve invece ritenersi la procura alle liti, che va sottoposta alla legge regolatrice del processo e quindi, nel caso di processi da svolgersi in Italia, alla *lex fori*.

La legge applicabile regola tutte le condizioni di fondo e di forma della procura. La capacità del soggetto che conferisce la procura resta invece sottoposta alla legge nazionale del medesimo.

Articolo 61

La disposizione enuclea, dal vasto campo delle obbligazioni *ex lege*, alcuni istituti tipici, per sottoporli ad una peculiare disciplina internazionalprivatistica. Frequentemente, le obbligazioni *ex lege*, in quanto accessorie ad un rapporto giuridico principale, cadono per attrazione sotto la legge regolatrice di quest'ultimo. Nel caso in esame, gli istituti presi in considerazione, pur dando anch'essi vita a delle obbligazioni *ex lege*, presentano invece dei connotati specifici, che inducono a sottoporli ad una legge autonoma, e cioè alla legge del luogo in cui si è prodotto il fatto da cui l'obbligazione deriva.

Questa soluzione corrisponde a quella sostenuta nel sistema normativo vigente dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana prevalenti, attraverso il riferimento all'articolo 25, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile. E ciò pur se non sono mancate posizioni, anche autorevoli, tendenti a rendere applicabile, soprattutto nel caso dell'arricchimento senza causa, la legge del rapporto sottostante.

La determinazione del luogo «in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione» può in alcuni casi far sorgere difficoltà.

In via di principio, tale luogo sarà, nella gestione di affari altrui, quello in cui il gestore svolga la sua attività (stabilendosi così la competenza della legge dello Stato in cui l'atto stesso ha avuto inizio, nel caso di atto posto in essere in più Stati); nell'arricchimento senza causa; quello in cui l'arricchimento si sia verificato; e nel pagamento dell'indebitto, quello in cui quest'ultimo sia stato effettuato (e non, invece, quello in cui debba procedersi alla restituzione).

Articolo 62

Il criterio base accolto dalla disposizione è ancora una volta quello più tradizionale, vale a dire il rinvio alla *lex loci delicti*. La versione prescelta di tale criterio conduce tuttavia esplicitamente a rendere applicabile la legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso (teoria dell'azione). Que-

sta soluzione corrisponde a quella ammessa da larga parte della dottrina e della giurisprudenza anche con riguardo alla normativa vigente, ma ha il pregio di risolvere chiaramente i dubbi interpretativi cui dà vita, nell'attuale sistema, la determinazione di cosa debba intendersi con l'espressione «luogo ove è avvenuto il fatto», usata dall'articolo 25, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile.

La possibilità di tener conto della legge del luogo ove si è svolta l'azione illecita è garantita comunque, anche nella disposizione in esame, dalla soluzione innovativa, per cui viene concesso allo stesso danneggiato il potere di richiedere l'applicazione della legge in questione. Questo limitato accoglimento del criterio dell'autonomia della volontà nel campo della responsabilità da illecito corrisponde ad alcune più generali tendenze che si stanno recentemente affermando nel campo del diritto internazionale privato e garantisce al sistema accolto una opportuna flessibilità.

La disposizione prevede poi, al comma 2, una ipotesi particolare, sottoponendo un illecito, che coinvolga soltanto persone cittadine di un medesimo Stato e in esso residenti, alla legge di tale Stato. Si tratta di una soluzione che si giustifica alla luce dei peculiari contatti che la fattispecie di responsabilità considerata presenta con lo Stato la cui legge viene dichiarata competente, e che tiene conto, in limiti peraltro più ristretti, della diffusa tendenza a sottoporre alla legge nazionale dei soggetti gli illeciti che coinvolgano persone che siano cittadine di un medesimo Stato.

La legge dichiarata applicabile regola non solo, come è ovvio, le questioni relative alla definizione di un fatto «illecito» e le conseguenze di tale illecito, ma anche la capacità di obbligarsi per fatto illecito. Tale capacità si configura infatti come una capacità speciale, sottoposta alla stessa legge regolatrice dell'illecito.

Articolo 63

Si è ritenuto che l'articolo 62 sia in grado di fornire una soluzione soddisfacente per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutte le ipotesi di responsabilità da illecito e che non fosse quindi il caso di prevedere soluzioni differenziate per alcune categorie di fatti illeciti. L'unica eccezione è, tuttavia, configurata dall'articolo 63, con riguardo alla responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto, a causa dei peculiari problemi sollevati dalla medesima. Non a caso tale ipotesi è stata regolata da una autonoma Convenzione dell'Aja, quella sulla responsabilità per fatto dei prodotti del 2 ottobre 1973, che è stata solo firmata dall'Italia e non è entrata in vigore.

La disposizione in esame tiene conto delle soluzioni accolte dalla Convenzione dell'Aja, ma ne semplifica al massimo il contenuto.

Essa attribuisce in via generale competenza alle leggi rese applicabili per la totalità dei fatti illeciti dall'articolo 62, comma 1, ma estende il ruolo dell'autonomia della volontà, consentendo al danneggiato di richiedere eventualmente l'applicazione anche della legge dello Stato in cui si trovi il domicilio o l'amministrazione del produttore, o della legge dello Stato in cui il prodotto sia stato acquistato. L'esclusione dell'applicazione di tali leggi nei casi in cui il produttore provi che il prodotto sia stato messo in commercio nei relativi Stati senza il suo consenso corrisponde a quanto previsto dall'articolo 7 della menzionata Convenzione dell'Aja.

Articolo 64

L'articolo 64 costituisce una novità rispetto alle soluzioni legislative precedenti.

L'articolo 941 del codice di procedura civile del 1865, anche nel testo novellato nel 1919, provvedeva ai casi in cui una sentenza straniera doveva essere eseguita in Italia e pertanto si riferiva alle sentenze di condanna e alle altre soggette a pubblicità legale.

Non si parlava dell'autorità della sentenza straniera, che - almeno nell'ottocento - si riteneva espandersi *ipso iure* in Italia, se preceduta da un processo regolare. Nel 1942 il nuovo codice non distinse tra efficacia esecutiva ed effetti di altro genere

della sentenza straniera: di qui la convinzione che ogni effetto in Italia della sentenza straniera dipendesse dalla sentenza di delibazione. In realtà il legislatore del 1942 trasse dall'esame della giurisprudenza e della dottrina prevalenti la convinzione che non fosse giustificato sottoporre la sentenza straniera a un differente controllo dei requisiti a seconda degli effetti - esecutivi o di altra specie - da essa derivanti. Ciò giustificava il riferimento agli effetti in via generale.

La ragione di innovare, rispetto al regime del 1942, deriva dal proposito di semplificare il controllo, che deve dar luogo ad un provvedimento del giudice solo quando le parti dissentano intorno all'efficacia in Italia della sentenza straniera, mentre nel caso di efficacia riconosciuta anche spontaneamente dalle parti non vi è ragione di instaurare un apposito processo. In tal senso significativi precedenti si rinvennero in alcune convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia, come, ad esempio, nella Convenzione di Roma tra l'Italia e la Francia del 3 giugno 1930, di cui alla legge 7 gennaio 1932, n. 45, e nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 tra gli Stati membri della Comunità economica europea.

Il provvedimento da riconoscere è straniero quando provenga da un'autorità giudiziaria non italiana o da un organo comune a due o più Stati stranieri e sia pronunciato fuori del territorio della Repubblica, oppure anche nel territorio italiano se emanato da autorità straniere in materie loro riservate o consentite dalle convenzioni o consuetudini internazionali.

Il provvedimento straniero da riconoscere si considera sentenza quando ha deciso un processo di corrispondente contenuto che sarebbe concluso in Italia con una sentenza. Ove non sia verificabile l'indicata corrispondenza, il provvedimento straniero deve considerarsi sentenza se ha per effetto l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto soggettivo, di una capacità o di una situazione personale. Va tenuto presente però che il riconoscimento automatico di provvedimenti stra-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nieri di giurisdizione volontaria è oggetto di un'apposita norma del disegno di legge (articolo 66).

Per sentenza si intende anche la decisione amministrativa o comunque di una pubblica autorità, non identificabile con quella giudiziaria, in materie che in Italia sono trattate dal giudice e decise con sentenza.

Quanto alle condizioni del riconoscimento, nulla è da osservare per quelle corrispondenti all'articolo 797 del vigente codice di procedura civile. La condizione di cui alla lettera *c*) del presente articolo è stata aggiunta perchè completa l'esigenza di regolarità di tutto il procedimento straniero. Il divieto di delibare le sentenze straniere che contraddicono sentenze italiane (lettera *f*) è stato circoscritto alle sentenze italiane passate in giudicato, perchè si è trovato eccessivo che una sentenza che non vincola gli altri giudici nazionali, perchè ancora impugnabile in via ordinaria, possa escludere il riconoscimento di una sentenza del giudice straniero solo perchè tale. Con la lettera *g*) si è invece accolto il principio del rispetto per un giudizio iniziato per primo, che è criterio obiettivo; ciò al fine di evitare che la parte soccombente all'estero instauri un processo italiano per prevenire la delibazione della sentenza straniera, come attualmente può avvenire ai sensi dell'articolo 797, primo comma, n. 6), del codice di procedura civile.

Articolo 65

L'articolo 65 sancisce una soluzione già largamente accolta attualmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti. Esso si riferisce alle sentenze in materia di capacità delle persone, di rapporti di famiglia e di diritti della personalità e ammette che le medesime vengano riconosciute automaticamente per il tramite delle norme di conflitto, quando siano state emanate da giudici dello Stato alle cui leggi rinviano le norme italiane di diritto internazionale privato o, se emanate in un terzo Stato, siano state comunque riconosciute nel primo Stato. Tale procedimento è comple-

mentare rispetto a quello dell'articolo precedente per le sentenze indicate e consente di attribuire efficacia alle sentenze straniere a condizioni semplificate di riconoscimento. Rimangono il limite dell'ordine pubblico e quello del rispetto, nel processo straniero, dei diritti essenziali di difesa delle parti.

Articolo 66

L'articolo 66 disciplina il riconoscimento automatico dei provvedimenti di giurisdizione volontaria. Si è partiti dalla considerazione che, essendo i provvedimenti di giurisdizione volontaria immediatamente costitutivi di situazioni giuridiche materiali, è opportuno attribuire il massimo rilievo ad una possibilità di riconoscimento, attraverso le stesse norme di conflitto, delle situazioni giuridiche derivanti da atti di volontaria giurisdizione emanati o solo riconosciuti nello Stato la cui legge venga dichiarata applicabile dalle norme di diritto internazionale privato; ciò, beninteso, alle condizioni indicate nell'articolo precedente. In tutto conforme all'articolo 64 è poi la possibilità alternativa del riconoscimento subordinato al controllo della competenza dell'autorità di origine.

L'inciso «in quanto applicabili» chiarisce che non tutte le condizioni poste dall'articolo 65 sono in tal caso richieste (ad esempio, il passaggio in giudicato).

Articolo 67

L'articolo 67 completa il sistema del riconoscimento delle sentenze straniere da attuare in Italia. Poichè la sussistenza delle condizioni di efficacia della sentenza straniera può essere negata dalla parte controinteressata, colui che ha ottenuto il provvedimento estero può far accertare la sussistenza dei requisiti del riconoscimento; allo stesso modo, chi subirebbe gli effetti sfavorevoli in Italia del provvedimento straniero può far accertare il difetto di una o più condizioni, precludendo così il riconoscimento. In questo modo i dubbi attualmente espressi sulla ammissibilità di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'azione negativa della delibazione vengono rimossi. L'asserzione che il titolo dell'attuazione è duplice va intesa nel senso che, nel caso di esclusione della efficacia della sentenza straniera, questa e la pronuncia italiana di non efficacia costituiscono il necessario strumento per evitare delibazioni successive. Comunque il ricorso al procedimento qui indicato è indispensabile quando un soggetto interessato voglia far attribuire effetti esecutivi alla sentenza.

Il comma 3 dell'articolo adotta il criterio secondo cui il giudice di un processo può pronunciarsi sulla contestazione del riconoscimento di una sentenza straniera con efficacia limitata al giudizio pendente.

Articolo 68

L'articolo 68 conferma, nella sostanza, la norma dell'articolo 804 del codice di procedura civile, ma è idoneo a comprendere anche altri atti, quali le promesse unilaterali di pagamento, le rinunce all'azione, il riconoscimento della fondatezza della domanda e gli atti di conciliazione ricevuti da giudici, cancellieri ed autorità amministrative.

Articolo 69

L'articolo 69 dispone un rinvio recettizio alla citata Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e pertanto obbliga a riconoscere, con le modalità indicate dalla Convenzione, l'efficacia dei lodi provenienti anche da Stati che ad essa non partecipano.

Articolo 70

L'articolo riprende l'attuale formulazione dell'articolo 802 del codice di procedura civile e dispone inoltre che l'assunzione di prove richiesta dal giudice straniero per utilizzarle nel processo pendente all'estero va fatta nel rispetto della legge italiana, a meno che non venga domandata dall'autorità richiedente l'applicazione di regole diverse, purchè compatibili con i principi della legge italiana e non vi siano difficoltà

nell'applicazione richiesta, per gli usi vigenti o per ragioni pratiche (si veda l'articolo 9 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, di cui alla legge 24 ottobre 1980, n. 745). Il criterio che ispira la soluzione normativa è che la collaborazione internazionale in tema di raccolta di prove non sia ostacolata solo per la diversità di mezzi di istruzione e di modalità di assunzione.

Articolo 71

La disposizione, nell'intento di realizzare nella legge di riforma del diritto internazionale privato una disciplina completa e uniforme, riprende il testo dell'articolo 803 del codice di procedura civile relativo alla richiesta di assunzione di mezzi di prova per via diplomatica.

Articolo 72

L'articolo 72 riprende l'articolo 805 del codice di procedura civile, ma ammette anche, su richiesta dell'autorità straniera, che la notifica avvenga secondo modalità diverse da quelle vigenti in Italia purchè compatibili con i principi dell'ordinamento italiano, destinate cioè a soddisfare le stesse esigenze di certezza o ragionevole presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario. L'articolo inoltre ammette la validità della consegna dell'atto da notificare al destinatario che l'accetti volontariamente, nonostante le lacune sull'osservanza delle modalità richieste o prescritte; ciò in conformità all'articolo 5 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, sulla notifica e comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 42.

Articolo 73

La disposizione transitoria di cui all'articolo 73 ha una portata generale e si riferisce tanto alle norme di diritto internazionale privato quanto a quelle di diritto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processuale civile contenute nel disegno di legge. Viene così proposta una soluzione chiara ed unitaria volta ad un'ampia applicazione della nuova legge. In effetti, questa apporterebbe sicuri miglioramenti tecnici al sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale; lo armonizzerebbe con le convenzioni internazionali che vincolano l'Italia; e, soprattutto, lo renderebbe conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione, nonché ai più recenti orientamenti del diritto sostanziale e processuale.

Ciò giustifica un netto favore per la nuova legge e quindi la sua applicazione in tutti i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. La scelta come momento discriminante della introduzione del giudizio ha lo scopo di tutelare la certezza del diritto e l'affidamento che i privati hanno riposto nella situazione normativa esistente al momento della domanda giudiziale.

Il principio della immediata applicazione della nuova legge soffre di una unica limitazione per il caso di situazioni giuridiche create ed interamente esaurite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. In questa maniera, e nel rispetto dei principi del diritto intertemporale, è adeguatamente tutelata l'aspettativa delle parti all'applicazione della legge indicata dal previgente sistema di conflitto a quelle situazioni che sono state create in conformità a tale previgente sistema e che hanno

esplicito i loro effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

È infine da aggiungere che la soluzione generale delineata dall'articolo 73 non deroga a soluzioni particolari eventualmente diverse contenute in convenzioni internazionali delle quali l'Italia è parte o in disposizioni specifiche della nuova legge. A quest'ultimo riguardo è da menzionare quanto stabilisce l'articolo 8 del disegno di legge in tema di *perpetuatio iurisdictionis* e di sopravvivenza degli elementi su cui si fonda la giurisdizione italiana.

Articolo 74

Sono state espressamente abrogate le attuali norme di diritto internazionale privato, collocate negli articoli da 17 a 31 delle disposizioni preliminari al codice civile vigente, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 20 delle disposizioni medesime, gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e così pure le norme di diritto processuale civile internazionale contenute negli articoli 2, 3, 4, 37, secondo comma, e negli articoli da 796 a 805 del codice di procedura civile.

È da notare infine che deve ritenersi impregiudicata la possibilità di considerare abrogate tacitamente, al di là delle norme menzionate dall'articolo 74, quelle che l'interprete accerti essere incompatibili con singole disposizioni della nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. - *Oggetto della legge*
Art. 2. - *Convenzioni internazionali*

TITOLO II - GIURISDIZIONE ITALIANA

- Art. 3. - *Ambito della giurisdizione*
Art. 4. - *Accettazione e deroga della giurisdizione*
Art. 5. - *Azioni reali relative ad immobili siti all'estero*
Art. 6. - *Questioni preliminari*
Art. 7. - *Pendenza di un processo straniero*
Art. 8. - *Momento determinante della giurisdizione*
Art. 9. - *Giurisdizione volontaria*
Art. 10. - *Materia cautelare*
Art. 11. - *Rilevabilità del difetto di giurisdizione*
Art. 12. - *Legge regolatrice del processo*

TITOLO III - DIRITTO APPLICABILE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 13. - *Legge straniera richiamata*
Art. 14. - *Conoscenza della legge straniera applicabile*
Art. 15. - *Interpretazione e applicazione della legge straniera*
Art. 16. - *Ordine pubblico*
Art. 17. - *Norme di applicazione necessaria*
Art. 18. - *Ordinamenti plurilegislativi*
Art. 19. - *Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze*

CAPO II - CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

- Art. 20. - *Capacità giuridica delle persone fisiche*
Art. 21. - *Commorienza*
Art. 22. - *Scomparsa, assenza e morte presunta*
Art. 23. - *Capacità di agire delle persone fisiche*
Art. 24. - *Diritti della personalità*

CAPO III - PERSONE GIURIDICHE

- Art. 25. - *Società ed altri enti*

CAPO IV - RAPPORTI DI FAMIGLIA

- Art. 26. - *Promessa di matrimonio*
Art. 27. - *Condizioni per contrarre matrimonio*
Art. 28. - *Forma del matrimonio*
Art. 29. - *Rapporti personali tra coniugi*
Art. 30. - *Rapporti patrimoniali tra coniugi*
Art. 31. - *Separazione personale e scioglimento del matrimonio*
Art. 32. - *Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Art. 33. - *Filiazione*
- Art. 34. - *Legittimazione*
- Art. 35. - *Riconoscimento di figlio naturale*
- Art. 36. - *Rapporti tra genitori e figli*
- Art. 37. - *Giurisdizione in materia di filiazione*

CAPO V - PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI

- Art. 38. - *Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori*
- Art. 39. - *Protezione dei maggiori d'età*
- Art. 40. - *Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età*
- Art. 41. - *Obbligazioni alimentari nella famiglia*

CAPO VI - SUCCESSIONI

- Art. 42. - *Successione per causa di morte*
- Art. 43. - *Capacità di testare*
- Art. 44. - *Forma del testamento*
- Art. 45. - *Successione dello Stato*
- Art. 46. - *Giurisdizione in materia successoria*

CAPO VII - DIRITTI REALI

- Art. 47. - *Possesso e diritti reali*
- Art. 48. - *Diritti reali su beni in transito*
- Art. 49. - *Usucapione di beni mobili*
- Art. 50. - *Diritti su beni immateriali*
- Art. 51. - *Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali*

CAPO VIII - DONAZIONI

- Art. 52. - *Donazioni*

CAPO IX - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

- Art. 53. - *Scelta della legge applicabile al contratto*
- Art. 54. - *Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti*
- Art. 55. - *Contratti conclusi dal consumatore*
- Art. 56. - *Contratti di lavoro subordinato*
- Art. 57. - *Forma del contratto*

CAPO X - OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

- Art. 58. - *Promessa unilaterale*
- Art. 59. - *Titoli di credito*
- Art. 60. - *Procura*
- Art. 61. - *Obbligazioni nascenti dalla legge*
- Art. 62. - *Responsabilità per fatto illecito*
- Art. 63. - *Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto*

TITOLO IV - EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

- Art. 64. - *Riconoscimento di sentenze straniere*
- Art. 65. - *Riconoscimento di provvedimenti stranieri*
- Art. 66. - *Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria*
- Art. 67. - *Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento*
- Art. 68. - *Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero*
- Art. 69. - *Riconoscimento di sentenze arbitrali*
- Art. 70. - *Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri*
- Art. 71. - *Esecuzione richiesta in via diplomatica*
- Art. 72. - *Notificazione di atti di autorità straniere*

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 73. - *Disposizione transitoria*
- Art. 74. - *Abrogazione di norme incompatibili*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2.

(Convenzioni internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre nei casi in cui la legge attribuisce, anche per connessione, competenza per territorio a un giudice italiano.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero se la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. L'indicazione di un giudice straniero, salva la diversa volontà delle parti, esclude la giurisdizione italiana.

3. La deroga è inefficace se il giudice indicato declina la giurisdizione o comunque non può conoscere della causa.

4. Gli effetti sulla giurisdizione italiana di clausole compromissorie o di compromessi per arbitrato estero sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, di cui alla legge 19 gennaio 1968, n. 62, senza pregiudizio delle altre convenzioni, in quanto applicabili.

Art. 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6.

(Questioni preliminari)

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

1. La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8.

(Momento determinante della giurisdizione)

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. In ogni caso la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9.

(Giurisdizione volontaria)

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Art. 10.

(Materia cautelare)

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11.

(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12.

(Legge regolatrice del processo)

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

TITOLO III

DIRITTO APPLICABILE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Legge straniera richiamata)

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato.

Art. 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera)

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16.

(Ordine pubblico)

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17.

(Norme di applicazione necessaria)

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane

che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi)

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19.

(Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze)

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI
DELLE PERSONE FISICHE

Art. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche)

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescrit-

te dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21.

(Commorienza)

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22.

(Scomparsa, assenza e morte presunta)

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;

b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;

c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23.

(Capacità di agire delle persone fisiche)

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto,

era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

Art. 24.

(Diritti della personalità)

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

Art. 25.

(Società ed altri enti)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trova la loro amministrazione. Salvo prova contraria, si presume che l'amministrazione si trovi nel luogo ove, per statuto, è fissata la sede. In ogni caso si applica la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge italiana se l'attività di tali enti si svolge prevalentemente in Italia.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

- a) la natura giuridica;
- b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
- d) la capacità;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
- f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

Art. 26.

(Promessa di matrimonio)

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio)

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28.

(Forma del matrimonio)

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29.

(Rapporti personali tra coniugi)

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 30.

(Rapporti patrimoniali tra coniugi)

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 31.

(Separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32.

(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 33.

(Filiazione)

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.

2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34.

(Legittimazione)

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.

2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35.

(Riconoscimento di figlio naturale)

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36.

(Rapporti tra genitori e figli)

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 37.

(Giurisdizione in materia di filiazione)

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione

italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V

PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI

Art. 38.

(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori)

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, di cui alla legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonchè alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 39.

(Protezione dei maggiori d'età)

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonchè i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 40.

(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età)

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si

rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 41.

(Obbligazioni alimentari nella famiglia)

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, di cui alla legge 24 ottobre 1980, n. 745.

CAPO VI

SUCCESSIONI

Art. 42.

(Successione per causa di morte)

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i dividendi, d'accordo fra loro,

abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 43.

(Capacità di testare)

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 44.

(Forma del testamento)

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 45.

(Successione dello Stato)

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 46.

(Giurisdizione in materia successoria)

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- b) se la successione si è aperta in Italia;
- c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;

d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

CAPO VII

DIRITTI REALI

Art. 47.

(Possesso e diritti reali)

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 48.

(Diritti reali su beni in transito)

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 49.

(Usucapione di beni mobili)

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 50.

(Diritti su beni immateriali)

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 51.

(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali)

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

CAPO VIII

DONAZIONI

Art. 52.

(Donazioni)

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

CAPO IX

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 53.

(Scelta della legge applicabile al contratto)

1. Il contratto che ha carattere di internazionalità è regolato dalla legge scelta dalle parti al momento della sua conclusione o successivamente. Sono salvi, in quest'ultimo caso, i diritti di terzi.

2. La scelta deve essere espressa o risultare con sufficiente certezza dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze.

3. La scelta della legge applicabile può essere limitata, purchè in modo espresso, a singole parti del contratto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. L'accordo delle parti sulla scelta della legge applicabile al contratto è regolato da tale legge.

5. La sola scelta della legge straniera non attribuisce al contratto carattere di internazionalità.

Art. 54.

(Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti)

1. In mancanza di scelta delle parti, il contratto è regolato dalla legge dello Stato in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza o, se si tratta di società o altro ente, l'amministrazione. Se il contratto è concluso nell'esercizio di un'attività economica o professionale a carattere individuale, si applica la legge dello Stato dove è situata la sede di tale attività.

2. Se la prestazione caratteristica non può essere determinata, il contratto è regolato dalla legge dello Stato con il quale presenta il collegamento più stretto.

3. Se dal complesso delle circostanze il contratto risulta più strettamente collegato con uno Stato diverso da quello indicato dalle disposizioni del comma 1, si applica la legge di tale Stato.

Art. 55.

(Contratti conclusi dal consumatore)

1. Nei contratti conclusi dal consumatore, ed anche nel caso di scelta della legge applicabile, il consumatore non può essere privato della protezione garantitagli dalle norme inderogabili del diritto dello Stato in cui risiede.

Art. 56.

(Contratti di lavoro subordinato)

1. Nei contratti di lavoro subordinato, ed anche nel caso di scelta del diritto applica-

bile, il lavoratore non può essere privato della protezione garantitagli dalle norme inderogabili del diritto dello Stato in cui risiede.

Art. 57.

(Forma del contratto)

1. Il contratto è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza, ovvero dalla legge dello Stato nel quale il contratto è concluso, ovvero dalla legge dello Stato nel quale si trova una delle parti al momento in cui manifesta la propria volontà.

CAPO X

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Art. 58.

(Promessa unilaterale)

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59.

(Titoli di credito)

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorchè esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

Art. 60.

(Procura)

1. La procura è regolata dalla legge designata in essa da colui che la conferisce, o, in mancanza, dalla legge dello Stato in cui il procuratore risiede.

Art. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge)

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebitato e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62.

(Responsabilità per fatto illecito)

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63.

(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata conformemente al comma 1 dell'articolo 62. Il danneggiato può chiede-

re altresì l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure della legge dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV

EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

Art. 64.

(Riconoscimento di sentenze straniere)

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e in tempo utile per la presentazione di un'adeguata difesa;

c) nel procedimento straniero non è stato impedito l'esercizio della difesa e non sono stati violati i diritti essenziali;

d) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

e) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;

f) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;

g) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

h) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purchè non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria)

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67.

(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse

può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione, in particolare per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68.

(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero)

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69.

(Riconoscimento di sentenze arbitrali)

1. Al riconoscimento dei lodi arbitrali non disciplinati dal diritto italiano si applica in ogni caso la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, di cui alla legge 19 gennaio 1968, n. 62.

Art. 70.

(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è

proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 71.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 72.

(Notificazione di atti di autorità straniera)

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniera o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tutta-

via si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

Art. 74.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, ad eccezione del secondo comma dell'articolo 20 delle disposizioni medesime, nonchè gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.